



UNIPOLSAI RISPARMIO PROTETTO

Assicurazione mista, potenziata in caso di premorienza, con rivalutazione annua del capitale con bonus finale a premio annuo costante con esonero del pagamento dei premi in caso di Invalidità (Tariffa U30019C)

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- a) Scheda Sintetica
- b) Nota Informativa
- c) Condizioni di Assicurazione (comprehensive del Regolamento della Gestione separata)
- d) Glossario
- e) Modulo di Proposta

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

Data ultimo aggiornamento: 30/09/2018

| |
|---------------------------------|
| 1. INFORMAZIONI GENERALI |
|---------------------------------|

1.a) Società di Assicurazione

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A. (di seguito "Società"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Le informazioni si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2017:

- patrimonio netto: € 5.752.829.291,00
- capitale sociale: € 2.031.456.338,00
- totale delle riserve patrimoniali: € 3.223.466.266,00

L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Società è stata autorizzata dall'IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Per le modifiche relative alle informazioni sulla Società e sulla situazione patrimoniale si rinvia al sito internet: <https://www.unipolsai.it/aggiornamento-fascicoli-informativi>

1.c) Denominazione del contratto

UnipolSai Risparmio Protetto – Assicurazione mista, potenziata in caso di premorienza, con rivalutazione annua del capitale con bonus finale, a premio annuo costante con esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità (**Tariffa U30019C**).

1.d) Tipologia del contratto

La presente tariffa è riservata a condizioni agevolate ai destinatari delle:

- **Convenzioni sottoscritte dalla Società che richiamano esplicitamente la tariffa stessa.**

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e, ad eccezione di quelle previste da eventuali garanzie complementari e accessorie, si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del contratto può variare da un minimo di 10 anni fino ad un massimo di 25 anni, rispettando comunque il vincolo di una età assicurativa massima dell'Assicurato a scadenza di 75 anni.

L'età assicurativa a scadenza è calcolata in anni interi, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario.

È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che siano state versate almeno tre annualità di premio.

1.f) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio annuo costante il cui importo non può essere inferiore a € 1.000,00. Il pagamento del premio annuo può essere anche frazionato in rate semestrali, trimestrali, bimestrali o mensili; nella tabella seguente sono indicati i premi minimi dell'eventuale rata di premio:

| Frazionamento | Importo minimo di rata Euro |
|----------------|--------------------------------|
| Semestrale | 500,00 |
| Quadrimestrale | 400,00 |
| Trimestrale | 300,00 |
| Bimestrale | 200,00 |
| Mensile | 90,00 |

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il presente contratto risponde alle seguenti esigenze di copertura assicurativa e di risparmio:

- assicurare un capitale pagabile se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita o in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale
- garantire le prestazioni principali previste dal contratto anche in caso di Invalidità dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale grazie alla garanzia dell'esonero dal pagamento dei premi annui residui
- aumentare il livello di copertura scegliendo una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale maggiorata di una percentuale di Potenziamento rispetto a quella prevista in caso di vita
- integrare il capitale previsto in caso di decesso dell'Assicurato con eventuali prestazioni complementari e accessorie.

Una parte del premio annuo versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto, e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONI PRINCIPALI

- *Prestazioni in caso di vita*

Capitale: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale vita assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

Bonus a scadenza: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un Bonus sotto forma di maggiorazione del capitale vita assicurato pari al 15% del capitale stesso.

- *Prestazioni in caso di decesso*:

Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale morte assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Alla sottoscrizione del contratto il Contraente può scegliere che il capitale morte assicurato sia uguale al capitale vita assicurato oppure maggiorato di una percentuale di Potenziamento del 50% o del 100%.

- *Prestazioni in caso di Invalidità*

in caso di Invalidità dell'Assicurato (riconosciuta dalla Società) nel corso della durata contrattuale, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione principale che hanno scadenza successiva alla data della denuncia dell'Invalidità.

GARANZIE COMPLEMENTARI

- Capitale in caso di morte per Infortunio (formula "duplice protezione"): in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, dovuto a Infortunio, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati di un ulteriore capitale, pari al capitale morte assicurato iniziale indicato in Polizza

- Capitale in caso di morte per Infortunio con possibilità di raddoppio in caso di morte per incidente stradale (formula "triplice protezione"): in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, dovuto a Infortunio, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati di un ulteriore capitale, pari al capitale morte assicurato iniziale indicato in Polizza, che viene raddoppiato qualora il decesso sia dovuto ad incidente stradale.

GARANZIE ACCESSORIE

"Garanzia di Famiglia" ("G.F.")

- Capitale in caso di morte anche di un Secondo Assicurato: qualora, contemporaneamente o successivamente

alla morte dell'Assicurato oppure nelle 24 ore immediatamente precedenti la morte dell'Assicurato, ma comunque entro la scadenza, si verifichi il decesso della persona designata in Polizza quale Secondo Assicurato, il pagamento di un ulteriore capitale ai figli superstiti della coppia costituita dall'Assicurato e dal Secondo Assicurato stesso. Tale capitale è pari al capitale morte assicurato iniziale indicato in Polizza con il massimo di € 150.000,00.

OPZIONI CONTRATTUALI

Differimento del capitale dovuto in caso di vita a scadenza: il Contraente può richiedere che il pagamento del capitale dovuto in caso di vita a scadenza sia differito per un periodo di cinque anni, eventualmente rinnovabile, **previo accordo con la Società e alle condizioni stabilite mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.**

I capitali assicurati dalle garanzie complementari ed accessorie rimangono costanti per tutta la durata della relativa garanzia.

Le garanzie complementari saranno prestate dalla Società su richiesta del Contraente a condizione che l'età assicurativa dell'Assicurato alla scadenza del contratto non sia superiore a 65 anni.

La garanzia accessoria sarà prestata dalla Società su richiesta del Contraente a condizione che l'età assicurativa dell'Assicurato e del Secondo Assicurato alla scadenza non sia superiore a 65 anni e che a tale data la differenza di età assicurativa tra Assicurato e Secondo Assicurato non sia superiore a 25 anni.

Limitatamente alle prestazioni principali sopra descritte è previsto un rendimento minimo garantito dello 0,00%, annuo e composto, che la Società riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali (tasso tecnico).

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta comunicate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto del contratto il relativo valore può essere inferiore ai premi versati.

In caso di mancato versamento di almeno tre annualità di premio, il Contraente perde i premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 1 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il CPMA è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale (ipotizzando cioè che il Contraente, alla sottoscrizione del contratto, abbia scelto che il capitale morte assicurato sia uguale al capitale vita assicurato, ovvero con Potenziamento pari a zero), e non tiene pertanto conto dei premi delle garanzie complementari e accessorie.

Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata "Valore UnipolSai"

Ipotesi adottate

Premio annuo € 1.500,00

Sesso qualunque

Età assicurativa 45 anni

Tasso di rendimento degli attivi 2,00%

| Durata: 15 anni | | Durata: 20 anni | | Durata: 25 anni | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Anno | CPMA | Anno | CPMA | Anno | CPMA |
| 5 | 14,42% | 5 | 17,50% | 5 | 20,79% |
| 10 | 7,03% | 10 | 8,75% | 10 | 10,65% |
| 15 | 2,36% | 15 | 5,21% | 15 | 6,43% |
| 20 | - | 20 | 2,05% | 20 | 4,21% |
| 25 | - | | - | 25 | 1,86% |

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata Valore UnipolSai negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

La Gestione nasce a novembre 2014 dall'operazione di fusione tra due Gestioni separate della Società; pertanto, i rendimenti sono disponibili solo a partire dall'anno 2015.

| Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto ai contratti | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
|------|---|---|--------------------------------------|------------|
| 2013 | - | - | 3,35% | 1,17% |
| 2014 | - | - | 2,08% | 0,21% |
| 2015 | 3,90% | 2,58% | 1,19% | -0,17% |
| 2016 | 3,76% | 2,48% | 0,91% | -0,09% |
| 2017 | 3,34% | 2,19% | 1,28% | 1,15% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direttore Generale

Matteo Laterza



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Data ultimo aggiornamento: 30/09/2018

| |
|---|
| A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE |
|---|

| |
|---------------------------------|
| 1. Informazioni generali |
|---------------------------------|

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A. (di seguito "Società"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046
- b) Sede Legale in Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (Italia)
- c) Recapito telefonico 051.5077111, fax 051.7096584, siti internet www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica assisten zavita@unipolsai.it
- d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; numero di Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione presso l'IVASS: Sez. I n. 1.00006.

Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi anche del tramite dell'Intermediario incaricato dalla Società al quale è assegnata la competenza sul contratto (l'elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse **a mezzo lettera raccomandata** direttamente a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

specificando gli elementi identificativi del contratto.

| |
|--|
| B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE |
|--|

| |
|---|
| 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte |
|---|

La presente tariffa è riservata a condizioni agevolate ai destinatari delle:

- **Convenzioni sottoscritte dalla Società che richiamano esplicitamente la tariffa stessa.**

Assicurazione mista, potenziata in caso di premorienza, con rivalutazione annua del capitale con bonus finale, a premio annuo costante con esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità (**Tariffa U30019C**).

Per questo contratto la durata può variare da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni, con un'età assicurativa massima dell'Assicurato a scadenza di 75 anni.

PRESTAZIONI PRINCIPALI

- *Prestazioni in caso di vita*

Capitale: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale vita assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

Bonus a scadenza: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un Bonus sotto forma di maggiorazione del capitale vita assicurato pari al 15% del capitale stesso.

- *Prestazioni in caso di decesso*

Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale morte assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Alla sottoscrizione del contratto il Contraente può scegliere che il capitale morte assicurato sia uguale al capitale vita assicurato oppure maggiorato di una percentuale di Potenziamento del 50% o del 100%.

- *Prestazioni in caso di Invalidità*

in caso di Invalidità dell'Assicurato (riconosciuta dalla Società) nel corso della durata contrattuale, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione principale che hanno scadenza successiva alla data della denuncia dell'Invalidità.

L'esonero dal pagamento dei premi non si applica quindi ai premi relativi ad eventuali garanzie complementari ed accessorie.

GARANZIE COMPLEMENTARI

- Capitale in caso di morte per Infortunio (formula “duplice protezione”): in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, dovuto a Infortunio, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati di un ulteriore capitale, pari al capitale morte assicurato iniziale indicato in Polizza
- Capitale in caso di morte per Infortunio con possibilità di raddoppio in caso di morte per incidente stradale (formula “triplice protezione”): in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, dovuto a Infortunio, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati di un ulteriore capitale, pari al capitale morte assicurato iniziale indicato in Polizza, che viene raddoppiato qualora il decesso sia dovuto ad incidente stradale.

GARANZIE ACCESSORIE“Garanzia di Famiglia” (“G.F.”)

- Capitale in caso di morte anche di un Secondo Assicurato: qualora, contemporaneamente o successivamente alla morte dell'Assicurato oppure nelle 24 ore immediatamente precedenti la morte dell'Assicurato, ma comunque entro la scadenza, si verifichi il decesso della persona designata in Polizza quale Secondo Assicurato, il pagamento di un ulteriore capitale ai figli superstiti della coppia costituita dall'Assicurato e dal Secondo Assicurato stesso. Tale capitale è pari al capitale morte assicurato iniziale indicato in Polizza con il massimo di € 150.000,00.

OPZIONI CONTRATTUALI

Differimento del capitale dovuto in caso di vita a scadenza: il Contraente può richiedere che il pagamento del capitale dovuto in caso di vita a scadenza sia differito per un periodo di cinque anni, eventualmente rinnovabile, **previo accordo con la Società e alle condizioni stabilite mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.**

Limitatamente alle prestazioni principali sopra descritte, è facoltà della Società offrire al Contraente l'opportunità di effettuare l'adeguamento volontario (A.V.) del contratto agli anniversari della data di decorrenza, mediante adesione ad un'assicurazione A.V. nella stessa forma tariffaria, aumentando l'importo complessivo delle prestazioni principali e del premio annuo dovuto per la durata residua del contratto stesso.

I capitali assicurati dalle garanzie complementari ed accessorie rimangono costanti per tutta la durata della relativa garanzia.

Le garanzie complementari saranno prestate dalla Società su richiesta del Contraente a condizione che l'età assicurativa dell'Assicurato alla scadenza del contratto non sia superiore a 65 anni.

La garanzia accessoria sarà prestata dalla Società su richiesta del Contraente a condizione che l'età assicurativa dell'Assicurato e del Secondo Assicurato alla scadenza non sia superiore a 65 anni e che a tale data la differenza di età assicurativa tra Assicurato e Secondo Assicurato non sia superiore a 25 anni.

Si rinvia all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Il contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario.

Qualora l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica e si sia limitato alla compilazione di un questionario la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza. La garanzia per il decesso dovuto ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate) è soggetta ad un periodo di carenza più lungo, operante anche qualora l'Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli appositi accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni contrattuali.

Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art.7 delle Condizioni contrattuali.

Per il periodo di carenza della garanzia di Esonero dal pagamento dei premi qualora l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica o in caso di Invalidità dovuta ad infezione da HIV, nonché per i casi di Invalidità esclusi dalla garanzia, si rinvia agli articoli delle Condizioni contrattuali precedentemente richiamati.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato e del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni ed avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario, contenute in Proposta.

Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati per l'assicurazione principale, al netto dei costi e del premio relativo ai rischi demografici.

Il contratto prevede un rendimento minimo garantito dello 0,00%, annuo e composto, che la Società riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali (tasso tecnico).

3. Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età assicurativa dell'Assicurato, nonché al suo stato di salute e alle abitudini di vita (professione, sport).

Il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, è pari a tre.

Se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a tre, il Contraente perde i premi versati.

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio annuo anticipato, di importo costante, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio annuo può essere modificato nel corso della durata contrattuale per l'adesione da parte del Contraente all'adeguamento volontario del contratto **eventualmente proposto dalla Società** (assicurazioni A.V.).

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **ogni versamento deve essere intestato o girato alla Società oppure al competente intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, e può essere corrisposto, a scelta del Contraente, con una delle seguenti modalità:**

- **assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;**
- **bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico.**

In ogni caso il primo premio deve essere corrisposto tramite una modalità di pagamento diversa da Addebito diretto SDD.

È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Il premio annuo può essere anche frazionato in rate; in tal caso sono applicati **gli costi di frazionamento indicati al successivo punto 5.1.1.**

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto è collegato a una specifica Gestione separata denominata "Valore UnipolSai".

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto la prestazione principale viene rivalutata, con il meccanismo descritto all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione, in funzione del tasso di rendimento attribuito al contratto dato dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata al netto del rendimento trattenuto dalla Società.

La misura di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito.

La misura di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0,00%.

Per un maggior dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili, si rinvia all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e al Regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse.

Si rinvia alla sezione E della presente Nota Informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate, dei valori di riduzione e di riscatto.

La Società s'impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi trattenuti dal premio e posti a carico del Contraente, sono i seguenti:

- costi fissi: € 1,00 per diritti di quietanza su ogni premio o rata di premio
- costi in percentuale a titolo di acquisizione, incasso e gestione pari al 10,00%: è applicato al premio annuo relativo alle prestazioni principali (al netto dei costi fissi sopra indicati) comprensivo di eventuali sovrappremi
- costi di frazionamento: in base al frazionamento prescelto sono applicati sulla base della tabella seguente e calcolati sul premio annuo al netto dei costi fissi:

| Frazionamento | Costo |
|----------------|-------|
| Semestrale | 1,00% |
| Quadrimestrale | 1,25% |
| Trimestrale | 1,50% |
| Bimestrale | 1,75% |
| Mensile | 2,00% |

- costi di emissione trattenuti, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: € 50,00.

In caso di visita medica e di eventuali ulteriori accertamenti sanitari, laddove previsti, i relativi costi sono totalmente a carico del Contraente e saranno pari alla tariffa applicata dalla/dal struttura sanitaria/medico a cui lo stesso intenderà rivolgersi.

5.1.2 Costi per riscatto

Riportiamo di seguito la tabella che fornisce la penale applicata nel calcolo del valore di riscatto in funzione della durata residua rispetto alla durata del contratto. La penale deriva dalla differenza fra il tasso di sconto applicato (2,00% annuo composto, di cui 1,0% applicato nel calcolo delle prestazioni ridotte) e il tasso tecnico (0,00%).

| Durata residua (anni interi) | Costi per riscatto | Durata residua (anni interi) | Costi per riscatto | Durata residua (anni interi) | Costi per riscatto |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 22 | 35,30% | 14 | 24,20% | 6 | 11,20% |
| 21 | 34,00% | 13 | 22,70% | 5 | 9,40% |
| 20 | 32,70% | 12 | 21,20% | 4 | 7,60% |
| 19 | 31,40% | 11 | 19,60% | 3 | 5,80% |
| 18 | 30,00% | 10 | 18,00% | 2 | 3,90% |
| 17 | 28,60% | 9 | 16,30% | 1 | 2,00% |
| 16 | 27,20% | 8 | 14,70% | | |
| 15 | 25,70% | 7 | 12,90% | | |

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Il rendimento trattenuto annualmente dalla Società sul rendimento conseguito annualmente dalla Gestione separata è pari a 1,05 punti percentuali.

Nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata per l'anno di durata del contratto considerato risultasse superiore al 3%, **il rendimento trattenuto dalla Società viene incrementato di una misura - commissione di performance - pari al 30% della differenza tra il tasso di rendimento realizzato e 3%.**

_

Si riporta di seguito la quota-parte percepita in media dagli intermediari con riferimento ai costi di cui ai precedenti punti:

| Quota parte percepita in media dagli intermediari | |
|---|--------|
| Punto 5.1.1 | 55,63% |
| Punto 5.1.2 | 0,00% |
| Punto 5.2 | 11,23% |

6. Sconti

Il contratto non prevede l'applicazione di sconti di premio.

7. Regime fiscale

Il regime fiscale del presente contratto è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

Trattamento fiscale dei premi

I premi assicurativi vita non scontano alcuna imposta. Sono soggetti ad un'imposta del 2,5% i premi aventi natura diversa (e complementare).

Sulla parte di premio relativo al caso di morte, è consentita una detrazione d'imposta ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge (art. 15, comma 1, lett. f) e comma 2 del D.P.R. 917/86).

Tassazione delle somme corrisposte

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Negli altri casi, se le somme sono corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra l'ammontare percepito e la somma dei relativi premi pagati riferiti alla sola prestazione caso vita.

Le somme percepite in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia agli Artt. 4 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

In caso di mancato pagamento delle prime tre annualità di premio, il contratto si risolve automaticamente con la perdita di quanto già versato.

Si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. Riscatto e riduzione

Il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto **a condizione che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio nonché, per il riscatto, che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contratto.**

Non sono concessi riscatti parziali.

Si rinvia all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto e al precedente punto 5.1.2 per i relativi costi, e all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riduzione.

Il Contraente ha facoltà di procedere alla riattivazione del contratto. Si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche.

I valori di riscatto e di riduzione possono essere inferiori ai premi versati.

Il Contraente può ottenere informazioni relative ai valori di riscatto o di riduzione inoltrando richiesta scritta a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita

Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna Fax 051.7096616 – e-mail: riscattivita@unipolsai.it

Tel. 848.800.074

Le informazioni sono reperibili anche presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto e riduzione, precisando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Al fine di salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata, nell'interesse della collettività dei Contraenti di contratti ad essa collegati, è previsto un limite complessivo osservato in un periodo di 30 giorni (Limite) relativamente a operazioni di riscatto riferibili a contratti collegati alla medesima Gestione separata in capo al medesimo Contraente, o a più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (Operazioni di riscatto). Il valore del Limite può modificarsi annualmente in funzione dell'ammontare complessivo delle Riserve matematiche dei contratti collegati alla Gestione separata. Alla data di liquidazione del valore di riscatto, in caso di superamento del Limite - anche per effetto del cumulo del valore di riscatto richiesto con Operazioni di riscatto effettuate nei 30 giorni precedenti - il valore di riscatto viene corrisposto in tranches di importo pari (o, nel caso dell'ultima tranche, inferiore) al Limite, ad intervalli di trenta giorni. La Società potrà liquidare in un'unica soluzione l'intero valore di riscatto qualora ciò non rechi grave pregiudizio alla collettività dei Contraenti di contratti collegati alla Gestione separata.

11. Revoca della Proposta

Fino a quando il contratto non sia concluso, il proponente può revocare la Proposta già sottoscritta, dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della Proposta sottoscritta.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca, la Società provvede al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

12. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto dell'eventuale imposta sulle assicurazioni e della parte di premio di rischio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, **diminuito di €50,00 a fronte dei costi effettivamente**

sostenuti per l'emissione del contratto, indicati nella Proposta, nell'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione ed al punto 5.1.1 della sezione C della presente Nota Informativa.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termine di prescrizione

Si rinvia all'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione in cui è riportato l'elenco dei documenti da presentare alla Società per ciascuna tipologia di liquidazione prevista dal contratto.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta completa.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita – ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

La normativa vigente prevede che gli importi dovuti dalla Società che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, se non adeguatamente sospeso o interrotto, siano devoluti ad un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni).

14. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

16. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di Polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il

reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

17. Informativa in corso di contratto

La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (www.unipolsai.it), un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di "auto registrazione", le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso seguendo le istruzioni riportate nell'Area Riservata stessa.

La Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione, tra l'altro, dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione e dell'eventuale importo degli interessi per ritardato pagamento dei premi.

La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. La Società comunicherà per iscritto ai Contraenti le modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo derivanti da future innovazioni normative. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate per iscritto o, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società

18. Conflitto di interessi

Nella presente sezione sono descritte le possibili situazioni di conflitto d'interessi della Società, anche derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo.

Sulla base di quanto sopra la Società ha identificato, quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi, tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Unipol (di seguito "Gruppo") o con terzi con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti - anche derivanti dalla prestazione congiunta di servizi da parte delle società del Gruppo.

Di seguito si elencano le principali fattispecie che rappresentano situazioni di potenziale conflitto di interessi.

a) Investimenti

Il patrimonio della gestione interna separata può essere investito in:

- strumenti finanziari emessi da società del Gruppo, ivi incluse le quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio emessi e/o gestiti dalle società del Gruppo;
- strumenti finanziari emessi da società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla Società o da società del Gruppo ovvero nei confronti delle quali la Società o una società del Gruppo vanta un credito rilevante;
- strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipanti in misura rilevante alla Società o ad una società del Gruppo;
- strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati servizi/attività da parte di società del Gruppo.

b) Negoziazione di strumenti finanziari con intermediari del Gruppo

La negoziazione di strumenti finanziari può essere effettuata con intermediari del Gruppo.

c) Operazioni di tesoreria e operazioni in divisa estera con intermediari di Gruppo

Le operazioni di tesoreria e le operazioni in divisa estera a pronti e a termine possono essere effettuate sia con soggetti appartenenti al Gruppo sia con soggetti aventi con essi un legame di controllo, diretto o indiretto.

Pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse ai Contraenti.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**19. Progetto esemplificativo**

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età assicurativa dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati, sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00%. Come riportato nei parametri di calcolo utilizzati, la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione tiene conto del rendimento annualmente trattenuto.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

19.1 Sviluppo in base al tasso di rendimento minimo garantito

Parametro di calcolo:

- Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 0,00%, annuo e composto
 - Et  assicurativa dell'Assicurato: 40 anni
 - Sesso dell'Assicurato: qualunque
 - Durata del contratto: 15 anni
 - Capitale assicurato vita e morte iniziale: € 19.344,30
 - Potenziamento del capitale caso morte assicurato: assente
 - Frazionamento del premio: annuale
 - Premio annuo relativo al rischio morte: € 49,73
- (importi in Euro)

| Anni trascorsi | Premio annuo | Cumulo dei premi annui | Capitale assicurato alla fine dell'anno in caso di vita | Capitale assicurato alla fine dell'anno in caso di morte | Interruzione del pagamento dei premi | | |
|----------------|--------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla scadenza |
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | ----- | ----- | ----- |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | ----- | ----- | ----- |
| 3 | 1.600,00 | 4.800,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 3.046,99 | 3.433,42 | 3.433,42 |
| 4 | 1.600,00 | 6.400,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 4.144,31 | 4.623,67 | 4.623,67 |
| 5 | 1.600,00 | 8.000,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 5.284,50 | 5.837,38 | 5.837,38 |
| 6 | 1.600,00 | 9.600,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 6.468,87 | 7.074,91 | 7.074,91 |
| 7 | 1.600,00 | 11.200,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 7.698,71 | 8.336,60 | 8.336,60 |
| 8 | 1.600,00 | 12.800,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 8.975,37 | 9.622,81 | 9.622,81 |
| 9 | 1.600,00 | 14.400,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 10.300,25 | 10.933,92 | 10.933,92 |
| 10 | 1.600,00 | 16.000,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 11.674,76 | 12.270,29 | 12.270,29 |
| 11 | 1.600,00 | 17.600,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 13.100,36 | 13.632,29 | 13.632,29 |
| 12 | 1.600,00 | 19.200,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 14.578,56 | 15.020,31 | 15.020,31 |
| 13 | 1.600,00 | 20.800,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 16.110,89 | 16.434,72 | 16.434,72 |
| 14 | 1.600,00 | 22.400,00 | 19.344,30 | 19.344,30 | 17.698,93 | 17.875,92 | 17.875,92 |
| 15 | 1.600,00 | 24.000,00 | 22.245,95 | 19.344,30 | 22.245,95 | 22.245,95 | 22.245,95 |

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, alla scadenza contrattuale non avviene il recupero dei premi versati.

19.2 Sviluppo in base all'ipotesi di rendimento stabilita dall'IVASS

Parametri di calcolo

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%(*)

(*) il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente

- Rendimento trattenuto: 1,05 punti percentuali
 - Tasso di rendimento attribuito: 0,95%
 - Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 0,00% annuo e composto
 - Misura di rivalutazione: 0,95%
 - Età assicurativa dell'Assicurato: 40 anni
 - Sesso dell'Assicurato: qualunque
 - Durata del contratto: 15 anni
 - Capitale vita e morte assicurato iniziale: € 19.344,30
 - Potenziamento del capitale morte assicurato: assente
 - Frazionamento del premio: annuale
 - Premio annuo relativo al rischio morte: € 49,73
 (importi in Euro)

| Anni trascorsi | Premio annuo | Cumulo dei premi annui | Capitale assicurato alla fine dell'anno in caso di vita | Capitale assicurato alla fine dell'anno in caso di morte | Interruzione del pagamento dei premi | | |
|----------------|--------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla scadenza |
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | 19.356,55 | 19.356,55 | ----- | ----- | ----- |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 | 19.381,17 | 19.381,17 | ----- | ----- | ----- |
| 3 | 1.600,00 | 4.800,00 | 19.418,27 | 19.418,27 | 3.108,96 | 3.503,25 | 3.924,16 |
| 4 | 1.600,00 | 6.400,00 | 19.467,98 | 19.467,98 | 4.250,61 | 4.742,27 | 5.262,06 |
| 5 | 1.600,00 | 8.000,00 | 19.530,41 | 19.530,41 | 5.447,74 | 6.017,69 | 6.614,44 |
| 6 | 1.600,00 | 9.600,00 | 19.605,69 | 19.605,69 | 6.702,11 | 7.330,00 | 7.981,07 |
| 7 | 1.600,00 | 11.200,00 | 19.693,93 | 19.693,93 | 8.015,53 | 8.679,67 | 9.361,68 |
| 8 | 1.600,00 | 12.800,00 | 19.795,26 | 19.795,26 | 9.389,84 | 10.067,18 | 10.756,03 |
| 9 | 1.600,00 | 14.400,00 | 19.909,81 | 19.909,81 | 10.826,96 | 11.493,04 | 12.163,90 |
| 10 | 1.600,00 | 16.000,00 | 20.037,70 | 20.037,70 | 12.328,84 | 12.957,74 | 13.585,04 |
| 11 | 1.600,00 | 17.600,00 | 20.179,05 | 20.179,05 | 13.897,50 | 14.461,79 | 15.019,22 |
| 12 | 1.600,00 | 19.200,00 | 20.334,00 | 20.334,00 | 15.534,96 | 16.005,68 | 16.466,19 |
| 13 | 1.600,00 | 20.800,00 | 20.502,67 | 20.502,67 | 17.243,36 | 17.589,95 | 17.925,75 |
| 14 | 1.600,00 | 22.400,00 | 20.685,19 | 20.685,19 | 19.024,87 | 19.215,12 | 19.397,66 |
| 15 | 1.600,00 | 24.000,00 | 24.013,95 | 20.881,70 | 24.013,95 | 24.013,95 | 24.013,95 |


Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direttore Generale

Matteo Laterza



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Data ultimo aggiornamento: 30/09/2018

Art.1 Prestazioni Assicurate – Assicurazione principale

Il contratto ha per oggetto l'assicurazione sulla vita mista potenziata in caso di premorienza, con rivalutazione annua del capitale con bonus finale, a premio annuo costante con esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità (Tariffa U30019C).

La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni principali:

- nel corso della durata contrattuale, nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato, il capitale morte assicurato in vigore alla data di decesso, pari al capitale vita come calcolato all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di decesso. Alla sottoscrizione del contratto il Contraente può scegliere che il capitale morte assicurato sia uguale al capitale vita assicurato oppure maggiorato di una percentuale di Potenziamento del 50% o del 100%;
- alla scadenza del contratto, se l'Assicurato sarà in vita, il capitale vita assicurato a tale data. **A condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti**, è inoltre previsto il pagamento di un Bonus sotto forma di maggiorazione del capitale vita assicurato alla scadenza, pari al 15% del capitale stesso.

A condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti, in caso di Invalidità dell'Assicurato, come definita e regolata all'Art. 23 e **purché riconosciuta dalla Società**, il Contraente ha diritto all'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione principale che hanno scadenza successiva alla data della denuncia dell'Invalidità.

I rischi di morte e di Invalidità sono coperti nel corso della durata contrattuale, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, qualunque sia la causa, **con l'esclusione del decesso e dell'Invalidità causati dal dolo del Contraente o dei Beneficiari e fatte salve le esclusioni previste all'art. 7.**

Il capitale vita assicurato è pari al capitale vita assicurato iniziale, rivalutato annualmente in base al rendimento della Gestione separata denominata "Valore UnipolSai", secondo i criteri indicati ai successivi Artt. 13 e 14.

Il capitale vita assicurato iniziale è indicato nel documento di polizza ed è stabilito, alla data di decorrenza del contratto, in funzione dell'età assicurativa dell'Assicurato, della durata contrattuale e del premio.

L'età assicurativa alla data di decorrenza è calcolata in anni interi, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario.

La prestazione prevista dall'assicurazione principale per il caso di premorienza dell'Assicurato, descritta nel presente articolo, può essere integrata, su richiesta del Contraente, alla sottoscrizione del contratto, da quelle complementari ed accessorie previste dall'Art. 25 e dall'Art. 26.

Art.2 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato debbono essere veritiere, esatte e complete.

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato hanno valore essenziale per la valutazione del rischio e per il consenso alla stipulazione del contratto; pertanto, **le risposte alle domande formulate con apposito questionario devono essere veritiere, esatte e complete.**

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze si applicano gli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

L'inesatta indicazione dell'età assicurativa dell'Assicurato comporta comunque, al momento del pagamento, la rettifica delle somme dovute dalla Società in base all'età assicurativa reale.

Eventuali dichiarazioni rese o informazioni comunque fornite e/o acquisite relativamente a contratti di assicurazione infortuni e/o malattia o altre assicurazioni vita stipulati con la Società, non dispensano dall'obbligo di rappresentare in modo veritiero, esatto e completo la reale entità del rischio, con riferimento al presente contratto di assicurazione sulla vita.

Art. 3 Beneficiari

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione.

La designazione dei Beneficiari può essere fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto con apposita clausola, inserita in polizza, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento ed è revocabile o modificabile nelle stesse forme, precisando i Beneficiari ed il contratto per i quali viene effettuata la revoca o la modifica.

In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

Diritto proprio del Beneficiario:

Il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (Art. 1920 del Codice Civile).

Art.4 Data di decorrenza del contratto. Entrata in vigore dell'assicurazione

La data di decorrenza del contratto è indicata in polizza ed è la data in cui ha inizio la durata contrattuale.

L'assicurazione entra in vigore **a condizione che sia stato pagato il premio o la prima rata di premio:**

- dalle ore 24.00 del giorno di conclusione, ovvero
- dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, se la stessa sia successiva a quella in cui il contratto è concluso.

Qualora il versamento venisse effettuato dopo le date di cui ai due punti precedenti, l'assicurazione entrerà in vigore alle ore 24.00 del giorno del versamento.

In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie previsti al successivo Art. 8.

Art. 5 Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

Il contratto si estingue nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto di recesso
- b) richiesta di riscatto
- c) decesso dell'Assicurato, e, nel caso di abbinamento della garanzia accessoria, anche del Secondo Assicurato
- d) mancato pagamento delle prime tre annualità di premio
- e) alla scadenza indicata in polizza.

Il contratto estinto non può più essere riattivato, fatto salvo, per il punto d), quanto indicato al successivo Art. 12.

Art.6 Conclusione del contratto. Diritto di recesso

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione scritta dell'accettazione della Proposta dalla Società o, in mancanza, nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta da entrambe le parti ovvero la Società abbia consegnato al Contraente la polizza dalla stessa sottoscritta.

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso dandone comunicazione a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto dell'eventuale imposta sulle assicurazioni e della parte di premio di rischio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, **diminuito di € 50,00 a fronte dei costi effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto**, indicati nella Proposta e al successivo Art. 10.

Art. 7 Rischio di morte e di Invalidità. Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia il decesso e l'Invalidità derivanti direttamente o indirettamente da:

- a) un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, intendendo come tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della conclusione del contratto o prima dell'eventuale riattivazione del contratto;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) atti contro la persona dell'Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, qualora il

- decesso o l'Invalidità siano avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nel primo anno dall'eventuale riattivazione del contratto;
- d) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulto popolare, missioni di pace o qualsiasi operazione militare;
- e) atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o di guerra civile, a cui l'Assicurato non ha preso parte attiva:
1. nel caso in cui tali situazioni fossero già esistenti al momento dell'arrivo dell'Assicurato nel territorio di accadimento
oppure
 2. nel caso in cui l'Assicurato si trovasse nel territorio di accadimento all'inizio delle ostilità ed il decesso avvenisse dopo 14 giorni dall'inizio delle stesse;
- f) eventi causati da: contaminazioni chimiche, armi nucleari, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- g) partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- h) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con possesso di patente scaduta da non più di dodici mesi;
- i) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- j) intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- k) trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da Infortunio o malattia ovvero per i quali non esista prova di prescrizione o di consiglio di un medico.

In caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad una delle cause di cui sopra, la Società liquiderà una somma pari all'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

In caso di Invalidità dell'Assicurato dovuta ad una delle cause di cui sopra, **il Contraente non ha diritto all'esonero dal pagamento dei premi, ma può chiedere la corresponsione del valore di riscatto "speciale" secondo quanto stabilito all'Art. 15.**

Art.8 Carenze per le assicurazioni per caso di morte e di Invalidità

La piena copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettandone modalità ed oneri.

Nel caso in cui l'Assicurato, previo assenso della Società, decida di non sottoporsi a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti, **viene applicato un periodo di carenza** secondo quanto previsto ai successivi punti 8.1 e 8.2 del presente articolo.

La mancata sottoposizione a visita medica non implica in alcun modo rinuncia da parte della Società ad accertare le effettive condizioni di salute dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto. Per tale ragione in caso di decesso e di Invalidità **dovrà essere fatta pervenire alla Società la documentazione prevista ai successivi Art. 19 e Art. 23.**

8.1 Assicurazione caso morte e Invalidità senza visita medica – Clausola 02

- **La garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla data di riattivazione del contratto.** La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione o la riattivazione del contratto:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico;
- Infortunio, intendendo come tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

In caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza sopra indicato, la Società corrisponderà solo una somma pari all'ammontare dei premi versati per l'assicurazione principale.

- **La garanzia di esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità dovuta ad una causa diversa dall'Infortunio (come sopra definito), è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o dalla data di riattivazione del contratto. Il periodo di carenza è esteso a tre anni per i casi di Invalidità dovuti a malattie neurologiche.**

In caso di Invalidità dell'Assicurato dovuta ad una causa, diversa dall'Infortunio, intervenuta nel

periodo di carenza sopraindicato, il Contraente non ha diritto all'esonero dal pagamento dei premi, ma può chiedere la corresponsione del valore di riscatto "speciale" secondo quanto stabilito all'Art. 15.

Inoltre, qualora la morte o l'Invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla data di riattivazione del contratto e sia dovuta ad infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate:

- **in caso di decesso: il capitale morte assicurato non sarà pagato.** In tale caso, a condizione che il contratto sia in regola con il pagamento dei premi o sia stato acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati per l'assicurazione principale. **Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte;**
- **in caso di Invalidità dell'Assicurato: il Contraente non ha diritto all'esonero dal pagamento dei premi, ma può chiedere la corresponsione del valore di riscatto "speciale" secondo quanto stabilito all'Art. 15.**

8.2 Assicurazione caso morte e Invalidità con visita medica in assenza del test HIV – Clausola 11

Nei casi in cui l'Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione del presente contratto, rimane convenuto che:

- **qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla data di riattivazione del contratto e sia dovuto ad infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate, il capitale morte assicurato non sarà pagato.** In tale caso, a condizione che il contratto sia in regola con il pagamento dei premi o sia stato acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati per l'assicurazione principale. **Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte;**
- **in caso di Invalidità dell'Assicurato intervenuta, entro i primi sette anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla data di riattivazione del contratto, dovuta ad infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate, il Contraente non ha diritto all'esonero dal pagamento dei premi, ma può chiedere la corresponsione del valore di riscatto "speciale" secondo quanto stabilito all'Art. 15.**

Il periodo di carenza è operante solo se la Clausola 02 o, rispettivamente, la Clausola 11 è espressamente richiamata in Polizza; in caso contrario le garanzie si intendono pienamente efficaci.

Art.9 Pagamento del Premio

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio annuo costante il cui importo non può essere inferiore a € 1.000,00. Il premio annuo convenuto alla stipulazione del contratto dovrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di ogni anno di durata del contratto.

Il pagamento del premio può essere frazionato in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrali.

Nella tabella seguente sono indicati gli importi minimi dell'eventuale rata di premio, comprensivo anche dei costi applicati per frazionamento del premio annuo e indicati al successivo Art. 10:

| Frazionamento | Importo minimo di rata Euro |
|----------------|--------------------------------|
| Semestrale | 500,00 |
| Quadrimestrale | 400,00 |
| Trimestrale | 300,00 |
| Bimestrale | 200,00 |
| Mensile | 90,00 |

Fermi i limiti di importo minimo della rata del premio sopra indicati in tabella, il Contraente ha la facoltà di cambiare il frazionamento del premio all'anniversario della data di decorrenza del contratto. **Tale scelta dovrà essere comunicata con un preavviso di novanta giorni qualora il pagamento del premio venga effettuato tramite Addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit).**

Il premio è corrisposto non oltre la morte dell'Assicurato. In caso di Invalidità dell'Assicurato, a condizione che il contratto sia in regola con il pagamento dei premi e che l'Invalidità sia riconosciuta dalla Società come previsto al successivo Art. 23, i residui premi annui, relativi all'assicurazione principale, che hanno scadenza successiva alla data della denuncia dell'Invalidità, saranno corrisposti dalla Società.

Il premio o le rate di premio devono essere pagati alle scadenze pattuite contro quietanza emessa dalla

Società presso la sede di quest'ultima o presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto. Il ritardato pagamento del premio o rata di premio comporta l'addebito di interessi come stabilito all'art. 13 lett. c.

Il premio annuo può essere modificato nel corso della durata contrattuale per l'adesione da parte del Contraente all'adeguamento volontario del contratto **eventualmente proposto dalla Società (assicurazioni A.V.)**, di cui al successivo Art. 24.

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **ogni versamento deve essere intestato o girato alla Società oppure al competente intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, e può essere corrisposto, a scelta del Contraente, con una delle seguenti modalità:**

- **assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;**
- **bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico.**

In ogni caso il primo premio deve essere corrisposto tramite una modalità di pagamento diversa da Addebito diretto SDD.

In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il Contraente abbia richiesto, alla sottoscrizione del contratto, che **il pagamento venga effettuato tramite Addebito diretto SDD, le prime tre rate mensili dovranno essere corrisposte in via anticipata in unica soluzione** tramite una modalità di pagamento diversa da Addebito SDD.

È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

La Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere all'incasso al domicilio del Contraente.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 10 Costi sul premio

I costi trattenuti dal premio e posti a carico del Contraente, sono i seguenti:

- costi fissi: € 1,00 per diritti di quietanza su ogni premio o rata di premio
- costi in percentuale a titolo di acquisizione, incasso e gestione pari al 10,00%: è applicato al premio annuo relativo alle prestazioni dell'Assicurazione principale (al netto dei costi fissi sopra indicati) comprensivo di eventuali sovrappremi
- costi di frazionamento: in base al frazionamento prescelto sono applicati sulla base della tabella seguente e calcolati sul premio annuo al netto dei costi fissi:

| Frazionamento | Costo |
|----------------|-------|
| Semestrale | 1,00% |
| Quadrimestrale | 1,25% |
| Trimestrale | 1,50% |
| Bimestrale | 1,75% |
| Mensile | 2,00% |

- costi di emissione trattenuti, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: € 50,00.

Art. 11 Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

A condizione che il contratto sia in regola con il pagamento dei premi, in caso di Invalidità dell'Assicurato, riconosciuta dalla Società come previsto al successivo Art. 23 nel corso della durata contrattuale, nessun premio relativo all'assicurazione principale sarà più dovuto dal Contraente ed il contratto rimarrà in vigore per le prestazioni principali stabilite.

Negli altri casi il mancato pagamento dei premi, o rata di premio, determina, trascorsi trenta giorni dalla relativa scadenza (data di sospensione del pagamento dei premi), la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalle ore 24,00 di quest'ultima data e i premi annui pagati restano acquisiti alla Società.

Se però risultano corrisposte almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero dal versamento di ulteriori premi, per la garanzia di un capitale vita ridotto. Il capitale vita ridotto è pagato alla scadenza contrattuale in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data; in caso di sua premorienza, sarà pagato un capitale morte pari al capitale vita ridotto eventualmente maggiorato della percentuale di Potenziamento stabilita dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.

Il capitale vita ridotto si ottiene scontando il capitale vita assicurato iniziale - moltiplicato per il coefficiente di riduzione appresso definito - al tasso annuo dell'1,0% per il periodo che intercorre tra la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta e la scadenza del contratto, ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale vita assicurato, rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale vita inizialmente assicurato; il coefficiente

di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi, il capitale vita ridotto verrà rivalutato. La rivalutazione sarà effettuata sommando al capitale vita ridotto, in vigore al precedente anniversario, l'importo che si ottiene applicando la misura di rivalutazione di cui al successivo Art. 14 punto A), allo stesso capitale vita ridotto.

La prestazione aggiuntiva del Bonus a scadenza non dà luogo a valori di riduzione e pertanto la garanzia relativa a tale prestazione decade.

Con la sospensione del pagamento dei premi annui decade altresì il diritto all'esonero dal pagamento dei premi annui residui in caso di Invalidità dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Art. 12 Ripresa del pagamento del premio: Riattivazione

Entro 180 giorni dalla scadenza della prima rata di premio o del primo premio non pagato, il Contraente ha diritto di riattivare il contratto pagando le rate di premio o i premi arretrati.

Trascorso tale periodo ed entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio o del primo premio non pagato, la riattivazione è possibile alle seguenti condizioni:

- richiesta scritta del Contraente e compilazione di apposito questionario
- accettazione scritta della Società che si riserva il diritto, prima di dare il proprio consenso, di verificare lo stato di salute dell'Assicurato e di richiedere anche eventuali nuovi accertamenti e controlli sanitari.

Qualora la Società accetti di riattivare il contratto senza visita medica **si applicherà un periodo di carenza come previsto al precedente Art. 8.**

Alle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato in sede di riattivazione del contratto si applica quanto stabilito dal precedente Art. 2.

L'operazione di riattivazione comporta:

- il pagamento di tutti i premi o rate di premio arretrate
- l'addebito, in occasione della successiva rivalutazione, degli interessi per ritardato pagamento dei premi, così come indicato all'Art. 13, lett. c).

In caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, dalle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio o del primo premio non pagato, il contratto non può più essere riattivato e si risolve di diritto dalla data di detta scadenza, salvo che il contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per un capitale ridotto, alle condizioni e con le modalità riportate all'Art. 11.

Art. 13 Rivalutazione del capitale assicurato – Assicurazione principale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale vita assicurato dal presente contratto verrà rivalutato secondo le modalità di seguito descritte e sulla base della misura di rivalutazione, determinata in base a quanto stabilito al successivo Art. 14 punto A).

Il nuovo capitale vita assicurato si ottiene sommando, al capitale vita assicurato in vigore all'anniversario precedente, gli importi di cui alle lettere a) e b) e **sottraendo l'eventuale importo degli interessi per ritardato pagamento** dei premi di cui alla lettera c).

a) rima quota di rivalutazione

La prima quota di rivalutazione è ottenuta moltiplicando i seguenti tre fattori:

- capitale vita assicurato iniziale
- misura di rivalutazione
- rapporto tra il numero degli anni trascorsi e la durata contrattuale.

b) Seconda quota di rivalutazione

La seconda quota di rivalutazione è ottenuta moltiplicando i seguenti due fattori:

- differenza tra il capitale vita assicurato in vigore all'anniversario precedente ed il capitale vita assicurato iniziale
- misura di rivalutazione.

c) Interessi per ritardato pagamento dei premi

Tali interessi maturano a carico del Contraente nel caso in cui una o più rate di premio dell'ultimo anno di durata del contratto siano state corrisposte oltre il trentesimo giorno dalla loro data di scadenza.

Per ciascuna rata di premio corrisposta in ritardo, gli interessi per ritardato pagamento si ottengono moltiplicando i seguenti tre fattori:

- rata di premio al netto dei premi supplementari per le eventuali garanzie complementari e accessorie
- tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione separata "Valore UnipolSai", con un minimo del tasso legale di interesse
- rapporto tra i giorni intercorrenti tra la data di scadenza della rata di premio e la data di effettivo incasso della

stessa e 365 giorni.

Gli interessi complessivi, che si ottengono sommando gli importi calcolati su ogni singola rata di premio corrisposta in ritardo, sono sottratti al capitale rivalutato secondo quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) all'anniversario della data di decorrenza considerato.

Il nuovo capitale assicurato non potrà mai essere inferiore a quello rivalutato l'anno precedente.

Art. 14 Clausola di rivalutazione - Assicurazione principale

Il contratto è collegato al rendimento della Gestione separata "Valore UnipolSai" il cui Regolamento è allegato e parte integrante del presente contratto.

Secondo quanto stabilito dal citato Regolamento, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata, realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento costituisce la base di calcolo per determinare la misura di rivalutazione di cui al successivo punto A), da applicare ai contratti con anniversario della data di decorrenza che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

A) Misura di rivalutazione

Il tasso di rendimento attribuito al contratto si ottiene sottraendo al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione separata **il rendimento trattenuto dalla Società, pari a 1,05 punti percentuali.**

Nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata per l'anno di durata considerato risultasse superiore al 3%, **il rendimento trattenuto dalla Società viene incrementato di una misura - commissione di performance - pari al 30% della differenza tra il tasso di rendimento realizzato e 3%.**

La misura di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito al contratto.

La misura di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0,00%.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, la prestazione assicurata viene aumentata applicando le modalità indicate al precedente Art. 13 ed utilizzando la misura di rivalutazione fissata al precedente punto A).

Art. 15 Riscatto

Il Contraente, dopo che siano **trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza** del contratto e **a condizione che siano state versate almeno tre annualità di premio**, può risolvere anticipatamente il contratto per iscritto mediante esercizio del diritto di riscatto.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale vita ridotto, di cui al precedente Art. 11, in vigore alla data del riscatto, per il periodo di tempo che intercorre tra la data del riscatto e quella della scadenza del contratto. **Il tasso annuo di sconto è pari all'1,00%.**

Non è consentito il riscatto parziale.

Il valore di riscatto richiesto nel periodo di esonero dai pagamenti dei premi per Invalidità dell'Assicurato viene calcolato con le modalità sopra descritte.

Nei casi di seguito precisati e sempre che il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere il riscatto anche prima che siano state versate tre annualità di premio, ottenendo il valore di riscatto con un minimo garantito pari alla somma dei premi versati per l'assicurazione principale al netto della parte di premio di rischio, indicato in Polizza, relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto (valore di riscatto "speciale").

Il riscatto "speciale" può essere chiesto esclusivamente nei casi di Invalidità dell'Assicurato dovuta a:

- una causa esclusa dalla garanzia di esonero dal pagamento dei premi, ai sensi dell'Art. 7,
- una causa, diversa dall'Infortunio (come definito all'Art. 8), intervenuta durante il relativo periodo di carenza previsto per la garanzia stessa, ai sensi dell'Art. 8,

purché la richiesta sia fatta entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'esito dell'accertamento da parte della Società.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di riscatto.

Per data di riscatto si intende la data di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta di riscatto o di riscatto "speciale".

Con riferimento a ciascun riscatto richiesto è previsto un limite complessivo osservato in un periodo di 30 giorni (Limite) relativamente a operazioni di riscatto riferibili a contratti collegati alla medesima Gestione separata in capo al medesimo Contraente, o a più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (Operazioni di riscatto).

Nella Polizza o nella Proposta di polizza è riportato l'importo del Limite vigente all'emissione del presente contratto. L'importo potrà variare al variare delle Riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base al rendimento della Gestione separata ed è pari al minor valore tra 15 milioni di euro e il 2% dell'ammontare delle Riserve matematiche risultante alla chiusura dell'ultimo periodo di osservazione. Il valore delle Riserve

matematiche risultante alla chiusura dell'ultimo periodo di osservazione è rilevabile dal Prospetto della composizione della Gestione separata stessa, pubblicato annualmente anche sul sito internet della Società.

Qualora il Limite sia superato, anche per effetto della somma tra il valore di riscatto richiesto e gli importi relativi a Operazioni di riscatto effettuate nell'arco dei 30 giorni che precedono la data di liquidazione del valore di riscatto del presente contratto, il valore di riscatto viene corrisposto fino a concorrenza del Limite nei tempi previsti all'Art. 19. Per l'ammontare che eventualmente ecceda il Limite, la Società effettuerà il pagamento in tranche di importo pari (o, nel caso dell'ultima tranche, inferiore) al Limite, ad intervalli di trenta giorni.

La Società potrà liquidare in un'unica soluzione l'intero valore di riscatto qualora ciò non rechi grave pregiudizio alla collettività dei Contraenti di contratti collegati alla Gestione separata.

Art. 16 Opzioni - Differimento del pagamento del capitale dovuto in caso di vita alla scadenza

Il Contraente può richiedere per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, e sempre che risultino corrisposti tutti i premi annui pattuiti, che il contratto resti in vigore e che il pagamento del capitale dovuto in caso di vita a scadenza, sia differito per un periodo di cinque anni, eventualmente rinnovabile con le stesse modalità di richiesta, **previo accordo con la Società e alle condizioni stabilite mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.**

Fermo restando il collegamento alla Gestione Separata "Valore UnipolSai" e il rendimento trattenuto definito al punto A) dell'Art.14, **le modalità di rivalutazione saranno quelle in vigore per la presente opzione alla scadenza contrattuale.**

Trascorsi 30 giorni dall'inizio del periodo di differimento il Beneficiario, con il consenso del Contraente, può chiedere alla Società, **mediante raccomandata A.R.**, di anticipare il termine del differimento, dando luogo al pagamento del capitale.

Art. 17 Prestiti

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, anche se per effetto dell'eventuale esonero del pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto maturato al netto di eventuali imposte, può chiedere, per iscritto, ed ottenere dalla Società la concessione di un prestito alle condizioni che formeranno oggetto di un'apposita appendice contrattuale.

Art. 18 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto solo previo espresso consenso della Società, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, **devono risultare dalla polizza o appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, e, in generale, **le operazioni di liquidazione richiedono il consenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.**

Art. 19 Pagamenti della Società

Le richieste di liquidazione devono essere consegnate alla Società anche attraverso l'Intermediario al quale è assegnata la competenza sul contratto, o inviate direttamente tramite raccomandata a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna.

Per ogni tipologia di liquidazione dovranno essere presentati alla Società i documenti di seguito specificati

– fatta eccezione per quelli già prodotti in precedenza e ancora in corso di validità -, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare con esattezza gli aventi diritto.

a) In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto:

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;

- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benessere del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;

(i seguenti documenti dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all'originale):

- certificato di morte dell'Assicurato;
- in caso di decesso a seguito malattia:
 - relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) oppure redatta su carta semplice fornendo tutte le informazioni previste dal modulo stesso;
 - cartelle cliniche e accertamenti sanitari effettuati, relativi a eventuali ricoveri in ospedale o case di cura, con particolare riferimento al documento contenente la diagnosi della malattia sulla causa che ha portato al decesso dell'Assicurato;
- in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia:
 - documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria (provvedimento di archiviazione o rinvio a giudizio) da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (Infortunio, suicidio, omicidio);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età assicurativa, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi;
- Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

b) Differimento del pagamento del capitale dovuto in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza

- richiesta del Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza, di differimento del pagamento del capitale per un periodo di cinque anni;
- comunicazione di assenso scritto al differimento del pagamento del capitale del vincolatario o del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno;
- documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza (o autocertificazione), da produrre entro i 90 giorni successivi alla scadenza a pena di decadenza della facoltà di differimento.

Inoltre, per anticipare il termine del differimento:

- richiesta del Beneficiario, avallata dal consenso del Contraente, di pagamento del capitale;
- fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benessere del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;
- originale, o copia conforme all'originale del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

c) In caso di riscatto totale o prestito:

- richiesta di riscatto totale o prestito compilata e sottoscritta dal Contraente, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del Contraente stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale del Contraente o del Legale Rappresentante se il Contraente è persona giuridica;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (o autocertificazione), solo nel caso in cui l'Assicurato sia diverso

dal Contraente;

- attestazione sottoscritta dal Contraente con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali (solo in caso di riscatto totale);
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento al Contraente o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica;
- assenso scritto del Beneficiario irrevocabile;
- In caso di riscatto: dichiarazione sottoscritta dal Contraente sui "Contraenti Collegati", con la quale lo stesso dichiara di non essere a conoscenza di soggetti qualificabili come Contraenti Collegati che, negli ultimi 30 giorni, abbiano effettuato Operazioni di riscatto relative a contratti collegati alla medesima Gestione separata, oppure dichiara di essere a conoscenza di tale circostanza indicando, in tal caso, i dati identificativi dei suddetti Contraenti Collegati e il tipo di collegamento esistente.

d) In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto:

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell' avente diritto stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (o autocertificazione), solo nel caso in cui l'Assicurato sia diverso dal Beneficiario;
- attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;
- originale, o copia conforme all'originale, del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

e) In caso di riscatto speciale (Invalidità totale e permanente dell'Assicurato):

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta dal Contraente, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli intermediari incaricati), entro i 90 giorni successivi al verificarsi dell'Invalidità dell'Assicurato;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale del Contraente o del Legale Rappresentante se il Contraente è persona giuridica;
- attestazione sottoscritta dal Contraente, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento al Contraente o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica;
- assenso scritto del beneficiario irrevocabile;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente sui "Contraenti Collegati", con la quale lo stesso dichiara di non essere a conoscenza di soggetti qualificabili come Contraenti Collegati che, negli ultimi 30 giorni, abbiano effettuato Operazioni di riscatto relative a contratti collegati alla medesima Gestione separata, oppure dichiara di essere a conoscenza di tale circostanza indicando, in tal caso, i dati identificativi dei suddetti Contraenti Collegati e il tipo di collegamento esistente.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, dell'adempimento degli obblighi di natura fiscale o derivanti dalla normativa antiriciclaggio, e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo e l'adempimento degli obblighi di natura fiscale, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa o dal completamento della stessa limitatamente ai punti a), b), c) ed e), fermo restando quanto stabilito in caso di Operazioni di riscatto che superino il Limite.

Per quanto riguarda il punto d), la liquidazione sarà effettuata:

- in presenza della documentazione completa pervenuta entro la data di scadenza del contratto, entro 30 giorni da tale data;
- successivamente alla data di scadenza del contratto, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dal completamento della stessa.

Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° co., c.c.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o il competente Intermediario incaricato dalla Società o tramite accreditato su conto corrente bancario dell'avente diritto.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita – ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

La normativa vigente prevede che gli importi dovuti dalla Società che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, se non adeguatamente sospeso o interrotto, siano devoluti ad un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni).

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923 del Codice Civile).

Art. 20 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall'originale della Polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 21 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

Art. 22 Imposte e tasse

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 23 Esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità

La Società si impegna ad esonerare il Contraente dal pagamento delle rate di premio relative all'assicurazione principale, che scadono successivamente alla data di denuncia, ai sensi del successivo punto 23.2 del presente articolo, dell'Invalidità dell'Assicurato, come definita al successivo punto 23.1 del presente articolo, **purché riconosciuta dalla Società e ferme restando le esclusioni e le limitazioni descritte nei precedenti Artt. 7 e 8. In caso di denuncia dell'Invalidità dell'Assicurato, il Contraente deve comunque proseguire nel pagamento dei premi fino al riconoscimento dell'Invalidità stessa da parte della Società;** a seguito del riconoscimento, la Società rimborsa le rate di premio, relative all'assicurazione principale, pagate aventi scadenza successiva alla data della denuncia.

A seguito dell'esonero dal pagamento dei premi, il contratto viene considerato in regola con il pagamento dei premi relativi all'assicurazione principale, via via che questi giungono a scadenza.

23.1 Definizione di Invalidità

L'Invalidità è determinata dall'assoluta e permanente impossibilità dell'Assicurato - comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile - a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti.

23.2 Denuncia e accertamento dell'Invalidità

Qualora si verifichi l'Invalidità dell'Assicurato, come definita al precedente punto 23.1, deve esserne fatta denuncia

alla Società **entro i 60 giorni successivi, mediante raccomandata A.R.**, per chiedere l'esonero dal pagamento dei premi.

A tal fine è necessario fornire alla Società, tramite il competente intermediario incaricato, la documentazione sanitaria attestante l'Invalidità dell'Assicurato per perdita totale, e presumibilmente permanente, della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire le verifiche necessarie, la Società richiederà tempestivamente **l'ulteriore documentazione necessaria** in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata e di tutta la documentazione completa, o il giorno del completamento della documentazione stessa.

L'Assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per l'accertamento dell'Invalidità e delle relative cause. Inoltre, su richiesta della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato di Invalidità, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Società.

La Società si impegna ad accertare l'Invalidità entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.

Il decesso dell'Assicurato intervenuto durante l'accertamento equivale ad avvenuto riconoscimento dell'Invalidità da parte della Società.

23.3 Rivedibilità dello stato di Invalidità

Durante il periodo di esonero dal pagamento dei premi, **l'Assicurato riconosciuto invalido è obbligato a sottoporsi - su richiesta e a spese della Società e non più di una volta all'anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L'Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento.**

Qualora non sussista più l'Invalidità o, comunque, nel caso che l'Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, **la Società comunica la decadenza dell'esonero dal pagamento dei premi al Contraente ed egli è tenuto a riprendere il versamento delle rate di premio che hanno scadenza successiva alla data della suddetta comunicazione. Se, invece, il Contraente non riprende il versamento dei premi, si applica quanto stabilito all'Art. 11 comma 2 e seguenti.**

23.4 Controversie: arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul riconoscimento dell'Invalidità del Assicurato e sugli esiti del riesame di tale stato, possono essere demandate dalle parti per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Assicurato. **Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato; l'onere delle competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della parte soccombente.** Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e **sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.** I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale;** tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 24 Assicurazione A.V. (adeguamento volontario)

La Società può proporre al Contraente di aderire - agli anniversari della data di decorrenza - ad un adeguamento volontario del contratto, aumentando l'importo complessivo delle prestazioni principali assicurate e del premio annuo dovuto per la durata residua del contratto stesso.

L'adeguamento volontario del contratto avviene mediante l'adesione ad un'assicurazione A.V. e comporta la sottoscrizione, da parte del Contraente e dell'Assicurato, di un'apposita appendice di adeguamento firmata dalla Società. L'appendice di adeguamento viene emessa nella stessa forma tariffaria dell'assicurazione principale.

L'adesione all'assicurazione A.V. è subordinata al buono stato di salute dell'Assicurato, attestato mediante dichiarazione da quest'ultimo sottoscritta.

In caso di adesione, le garanzie relative all'assicurazione A.V. entrano in vigore alle ore 24,00 dell'anniversario considerato (decorrenza dell'assicurazione A.V.) o del giorno, se successivo, di versamento della prima rata del premio annuo relativo all'assicurazione A.V. stessa.

Ciascuna assicurazione A.V. è disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione, fermo il riferimento alle prestazioni, al premio, alla decorrenza e alla durata dell'assicurazione A.V. stessa, quali risultano dalla relativa

appendice di adeguamento. In ogni caso, il premio dell'assicurazione A.V. diventa parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente.

Art. 25 Garanzie complementari

(Assicurazione complementare valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Il Contraente può chiedere alla Società l'abbinamento alla garanzia principale di una delle garanzie complementari per il caso di morte dell'Assicurato a seguito di Infortunio, sotto descritta:

1. **Garanzia Complementare** per morte derivante da Infortunio (duplice protezione): la Società pagherà ai Beneficiari, insieme alle prestazioni previste dall'assicurazione principale, un ulteriore capitale, pari al capitale morte inizialmente assicurato per l'assicurazione principale, indicato in polizza, al decesso dell'Assicurato se l'evento - verificatosi nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore e la data di scadenza del contratto - sarà conseguente ad Infortunio;
2. **Garanzia Complementare** per morte derivante da Infortunio o da Infortunio conseguente a incidente stradale (triplice protezione): la Società pagherà ai Beneficiari, insieme alle prestazioni previste dall'assicurazione principale, un ulteriore capitale, pari al capitale morte inizialmente assicurato per l'assicurazione principale, indicato in polizza, immediatamente dopo il decesso dell'Assicurato se l'evento - verificatosi nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore e la data di scadenza del contratto - sarà conseguente ad Infortunio. Qualora l'Infortunio mortale dell'Assicurato sia conseguente ad incidente stradale, tale capitale aggiuntivo viene raddoppiato. Per Infortunio conseguente ad incidente stradale va inteso quello direttamente causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Il capitale assicurato con le presenti garanzie è di ammontare costante e non è soggetto agli adeguamenti eventualmente applicati alle prestazioni dell'assicurazione principale di cui al precedente Art. 24.

Il rischio di morte è coperto mentre sono in vigore le garanzie complementari, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, **con l'esclusione del decesso causato dal dolo del Contraente o dei Beneficiari e fatte salve le esclusioni previste al punto 25.3.**

L'abbinamento di una delle garanzie complementari comporta per il Contraente il versamento di un premio annuo supplementare costante, non soggetto agli adeguamenti volontari (A.V.) eventualmente applicati al premio annuo dell'assicurazione principale di cui al precedente Art. 24.

Il Contraente verserà il corrispondente premio supplementare annuo non oltre la data dell'eventuale premorienza dell'Assicurato.

Il Contraente ha facoltà di interrompere i pagamenti dei premi supplementari annui **dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata entro i 90 giorni che precedono un anniversario della data di decorrenza del contratto e la garanzia cessa con effetto dalle ore 24,00 dell'anniversario considerato.**

Alla scadenza del contratto, senza che si sia verificato l'Infortunio, l'assicurazione relativa alle garanzie Complementari si estingue e nulla è dovuto dalla Società la quale trattiene i premi supplementari versati.

L'assicurazione complementare **non beneficia dell'eventuale esonero dal pagamento dei premi dell'assicurazione principale.** Pertanto il Contraente è tenuto a proseguire il pagamento dei premi dell'assicurazione complementare anche dopo l'eventuale esonero dal pagamento dei premi dell'assicurazione principale; in caso contrario l'assicurazione complementare stessa si estingue definitivamente dalla scadenza del primo premio o rata di premio non pagato e non può essere successivamente ripristinata.

Numero, decorrenza, durata e scadenza della polizza alla quale la presente assicurazione complementare è abbinata, identità del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, importo del capitale aggiuntivo assicurato coincidono con quelli indicati in polizza. Il premio supplementare dovuto è già incluso nelle rate di premio esposte su detto documento.

25.1 Definizione di Infortunio

È considerato Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell'Assicurato.

25.2 Decesso successivo all'Infortunio

La somma assicurata viene corrisposta per l'evento mortale che si verifichi non oltre un anno dalla data dell'Infortunio purché questo ne sia la causa diretta ed esclusiva e sull'esito letale non abbiano influito condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute all'Infortunio, e sempre che sia in vigore l'assicurazione complementare.

25.3 Rischi esclusi

Sono esclusi dalla presente garanzia complementare il decesso derivante direttamente o indirettamente da una delle cause di cui al precedente Art. 7, nonché da:

- a) stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti ed allucinogeni, partecipazione a risse o ad azioni delittuose;
- b) pratica di sport o attività pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante, lotta, tiro con armi da fuoco, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, discesa libera, bob, slittino, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, downhill, bungee-jumping, canoa fluviale, rafting, torrentismo, sport subacquei in genere, rugby, football americano, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere, ecc.), anche se svolti a carattere ricreativo.

In caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse, la corrispondente prestazione non è dovuta; l'assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società.

25.4 Estinzione della garanzia complementare

L'assicurazione complementare si estingue dalla scadenza del primo premio o rata di premio non pagato:

- in caso di mancato pagamento del premio, per qualsiasi motivo, relativo all'assicurazione principale, fermo restando quanto stabilito per l'esonero dal pagamento dei premi;
- in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, dei premi supplementari relativi alla garanzia Complementare.

25.5 Connessione all'Assicurazione principale

Alle garanzie complementari, per quanto non disciplinato dal presente Art. 25, si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni di Assicurazione che disciplinano l'assicurazione principale prevista dal presente contratto, in quanto compatibili e non derogate dalle norme di cui al presente articolo.

Art. 26 Garanzia accessoria – Garanzia di Famiglia ("G.F.")

(Assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Il Contraente può chiedere alla Società l'abbinamento alla garanzia principale della garanzia accessoria "Garanzia di Famiglia" (G.F.), con cui la Società garantisce, insieme alle prestazioni dell'assicurazione principale, la corresponsione di un capitale, indicato in polizza, al momento in cui si verifichi il decesso della persona indicata quale Secondo Assicurato in polizza, purché:

- **il decesso sia avvenuto contemporaneamente o successivamente alla morte dell'Assicurato oppure nelle 24 ore immediatamente precedenti la morte dell'Assicurato, e mentre è in vigore l'assicurazione accessoria e,**
- **al momento del decesso del Secondo Assicurato sopravviva almeno uno dei figli della coppia costituita dall'Assicurato e dal Secondo Assicurato stesso**

altrimenti, alla scadenza contrattuale l'assicurazione accessoria si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti alla Società.

Per il capitale assicurato con la presente garanzia il beneficio è attribuito, in parti uguali, ai figli nati e nati della coppia sopra definita.

Il capitale assicurato con la presente garanzia, pari al capitale morte inizialmente assicurato per l'assicurazione principale con il massimo di € 150.000,00, è di ammontare costante e non è soggetto agli adeguamenti eventualmente applicati alle prestazioni dell'assicurazione principale di cui al precedente Art. 24.

Il rischio di morte è coperto mentre è in vigore la garanzia accessoria, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, qualunque sia la causa, **con l'esclusione del decesso causato dal dolo del Contraente o dei Beneficiari e fatte salve le esclusioni previste al punto 26.1.**

L'abbinamento della garanzia accessoria comporta per il Contraente il versamento di un premio annuo supplementare costante non soggetto agli adeguamenti volontari (A.V.) eventualmente applicati al premio annuo dell'assicurazione principale di cui al precedente Art. 24.

Il corrispondente premio supplementare annuo è dovuto purché siano contemporaneamente in vita l'Assicurato e il Secondo Assicurato.

Il Contraente ha facoltà di interrompere i pagamenti dei premi supplementari annui **dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata entro i 90 giorni che precedono un anniversario della data di decorrenza del contratto. La garanzia cessa con effetto dalle ore 24,00 dell'anniversario considerato.**

L'assicurazione accessoria **non beneficia dell'eventuale esonero dal pagamento dei premi dell'assicurazione principale.** Pertanto il Contraente è tenuto a proseguire il pagamento dei premi dell'assicurazione accessoria anche dopo l'eventuale esonero dal pagamento dei premi dell'assicurazione principale; in caso contrario l'assicurazione accessoria stessa si risolve definitivamente e non può essere successivamente ripristinata.

Numero, decorrenza, durata e scadenza della polizza alla quale la presente assicurazione accessoria è abbinata, identità del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, importo del capitale aggiuntivo assicurato coincidono con quelli indicati in polizza. Il premio supplementare dovuto è già incluso nelle rate di premio esposte su detto documento.

26.1 Rischi esclusi

Sono esclusi dalla presente garanzia accessoria il decesso del Secondo Assicurato derivante direttamente o indirettamente da:

- a) malattie o lesioni che siano la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose manifestatisi, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente l'entrata in vigore dell'assicurazione;
- b) partecipazione del Secondo Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva del Secondo Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulto popolare, missioni di pace o qualsiasi operazione militare;
- d) atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o di guerra civile, a cui il Secondo Assicurato non ha preso parte attiva:
 - 1) nel caso in cui tali situazioni fossero già esistenti al momento dell'arrivo del Secondo Assicurato nel territorio di accadimento
oppure
 - 2) nel caso in cui il Secondo Assicurato si trovasse nel territorio di accadimento all'inizio delle ostilità ed il decesso avvenisse dopo 14 giorni dall'inizio delle stesse;
- e) eventi causati da: contaminazioni chimiche, armi nucleari, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- f) partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- g) guida di veicoli e natanti a motore per i quali il Secondo Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con possesso di patente scaduta da non più di dodici mesi;
- h) incidente di volo, se il Secondo Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se il Secondo Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- i) intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- j) atti contro la persona del Secondo Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, qualora il decesso o l'Invalidità siano avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nel primo anno dall'eventuale riattivazione del contratto;
- k) trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da Infortunio o malattia ovvero per i quali non esista prova di prescrizione o di consiglio di un medico;
- l) lo svolgimento di un'attività sportiva diversa da: atletica leggera (mezzofondo, fondo, marcia, maratona, corsa campestre, velocità, lanci, salti, eptathlon, decathlon), badminton, baseball, biathlon, biliardo sportivo, bocce, bowling, curling, birilli, bridge dama, scacchi; caccia, calcio, calcio a cinque, calcio a sette, calcio a otto, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a gare e tornei, canoa, canottaggio, cultura fisica, danza, equitazione, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, twirling, golf, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, beach volley, pattinaggio sul ghiaccio, pattinaggio a rotelle, pattinaggio artistico ed altre specialità di figure, pentathlon moderno, pesca sportiva esclusa altura, pesistica, scherma, sci esclusi percorsi fuori tracciato, sci di fondo, snowboard esclusi percorsi fuori tracciato, softball, squash, tamburello, tennis, tennis da tavolo, triathlon, escursionismo alpino, footing, cricket, vela, tutte esercitate in forma dilettantistica;
- m) lo svolgimento di un'attività professionale diversa da: addetto alla portineria, addetto ad impresa di pulizie, agente di assicurazioni, agente di commercio, agricoltore, allevatore, agronomo, albergatore o operatore turistico, ambulante, amministratore, architetto, artista/letterario, attore, autista bus privati, autoferrotranviere, autotrasportatore (escluso il trasporto di infiammabili/esplosivi/tossici), avvocato, barbiere/parrucchiere, barista, benestante, bidello, biologo, calzolaio, capo-mastro, capo operaio, carrozziere, casalinga, chimico addetto alla fabbricazione di materie non esplosive, collaboratore domestico, commercialista, commerciante (escluso il commercio di materiali esplosivi), commesso/cameriere, conciatore, consulente, cuoco/pizzaiolo, dirigente, elettrauto, elettricista impianti domestici, elettrotecnico, esercente, estetista, fabbro, falegname, farmacista, fisico non esposto a radiazioni, fisioterapista, fonditore, fotografo, funzionario, geometra, gestore/addetto carburanti, grafico, hostess/steward di terra, idraulico, impiegato, imprenditore, infermiere non operativo in reparto infettivi, ingegnere non minerario, insegnante, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, libero professionista, macchinista ferroviere, macellaio, magistrato/procuratore, meccanico, medico/medico chirurgo, medico dentista, medico radiologo, ministro del culto, musicista, negoziante, notaio, odontotecnico, operatore ecologico, ostetrica, panettiere/pasticciere, pensionato, pittore, postino, ristoratore, sarto, scenografo, studente, tappezziere, taxista, tipografo, titolare d'azienda, veterinario, artigiano o operaio senza uso di macchine mordenti, macchine utensili a moto circolare uniforme (ad esempio: trapano, fresalesatrice, tornio), macchine utensili a moto rettilineo alternato (ad esempio: rettificatrice per piani, piallatrice, limatrice, stozzatrice), artigiano o operaio senza accesso a tetti, impalcature, ponteggi, tralicci, pozzi o miniere e senza contatto con materiali esplosivi, appartenente alle forze armate che non naviga né vola e che svolge la propria attività all'interno del

territorio della Repubblica italiana (con esclusione di consolati ed ambasciate), appartenenti alla Pubblica Sicurezza/Carabinieri/Guardia di Finanza/Vigili Urbani/Guardia carceraria/Guardia forestale quando svolgono mansioni amministrative o di pattugliamento.

In caso di decesso del Secondo Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse, la corrispondente prestazione non è dovuta; l'assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società.

26.2 Estinzione della garanzia accessoria

L'assicurazione accessoria si estingue dalla scadenza del primo premio o rata di premio non pagato:

- in caso di mancato pagamento del premio, per qualsiasi motivo, relativo all'assicurazione principale, salvo il caso in cui il pagamento stesso termina in conseguenza del decesso dell'Assicurato e fermo restando quanto stabilito per l'esonero dal pagamento dei premi;
- in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, dei premi supplementari relativi alla garanzia accessoria.

26.3 Connessione all'Assicurazione principale

Alla garanzia accessoria, per quanto non disciplinato dal presente Art. 26, si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni di Assicurazione che disciplinano l'assicurazione principale prevista dal presente contratto, in quanto compatibili e non derogate dalle norme di cui al presente articolo.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "Valore UnipolSai" DENOMINATA IN EURO

1 Valore UnipolSai

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "**Società**") attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta con il nome "Valore UnipolSai" (di seguito la "**Gestione separata**").

Il valore delle attività gestite (di seguito le "**Attività**") non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione separata (di seguito le "**Riserve**").

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

La Gestione separata è conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.

2 Politica di investimento

La politica di investimento delle Attività della Gestione separata è improntata a criteri generali di prudenza e persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti dei contraenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011.

La composizione delle Attività della gestione rispetta i seguenti limiti quantitativi, espressi in termini di rapporto tra il valore di carico complessivo¹ delle Attività - appartenenti alle macroclassi definite nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 - e il totale delle Riserve:

A1) titoli di debito e altri valori assimilabili: fino al 100% delle Riserve da coprire;

A2) prestiti: massimo del 20% delle Riserve da coprire;

A3) titoli di capitale ed altri valori assimilabili²: massimo 35% delle Riserve da coprire;

A4) comparto immobiliare (beni immobili e valori assimilabili): massimo 40% delle Riserve da coprire;

A5) investimenti alternativi: massimo 10% delle Riserve da coprire;

B) crediti + C) altri attivi: massimo 25% delle Riserve da coprire;

D) depositi (depositi bancari o presso altri enti creditizi, a vista o con vincoli di durata uguale o inferiori a 15 giorni): massimo 20% delle Riserve da coprire.

La Gestione separata può investire in attività emesse da controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 (di seguito le "**Controparti Infragrupo**") nella misura massima del 35% delle Riserve da coprire.

In conformità a quanto previsto da quest'ultimo Regolamento sono adottate, e sottoposte a revisione periodica, le linee guida in materia di operazioni infragrupo, che definiscono le modalità secondo cui si svolge l'operatività con le Controparti Infragrupo, precisando limiti, ruoli e responsabilità, processi operativi e flussi comunicativi.

Inoltre, al fine di assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi, è adottata e mantenuta aggiornata una politica di gestione dei conflitti d'interesse, che identifica le circostanze che generano, o potrebbero generare, un conflitto d'interesse che possa incidere negativamente sugli interessi dei contraenti, definisce le procedure adottate e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse.

Tra le misure organizzative adottate sono ricomprese specifiche riserve deliberative e obblighi di verifica che l'operazione, in cui la Società abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, sia effettuata nell'interesse dei clienti e alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione, alla natura delle operazioni stesse e ai costi di transazione.

È possibile l'impiego di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, che consentono l'utilizzo degli stessi a condizione che venga perseguita la finalità di effettuare una gestione equilibrata e prudente del portafoglio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile operare in strumenti derivati aventi come sottostanti tassi d'interesse, cambi, azioni, indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito.

3 Determinazione del tasso medio di rendimento

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo di osservazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del periodo considerato alla giacenza media delle Attività della Gestione

¹ Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell'impresa (vedi Art.8 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011). I rapporti vengono calcolati alla fine di ciascun mese.

² Inclusi gli investimenti alternativi di natura azionaria compresi nella macroclasse A5.

separata nello stesso periodo. Il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato (comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza), dagli utili e dalle perdite da realizzo per la quota di competenza della Gestione separata, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle Attività della Gestione separata e di quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti Attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel libro mastro per i beni già di proprietà della Società.

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Nel periodo di osservazione si determinano dodici tassi medi di rendimento, ciascuno riferito ad un periodo costituito da dodici mesi consecutivi, il primo dei quali termina il 30 novembre e l'ultimo il 31 ottobre dell'anno successivo.

4 Modifiche al Regolamento

La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Regolamento della Gestione separata derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione, in questo ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

La società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

5 Certificazione della Gestione separata

La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

GLOSSARIO

Data ultimo aggiornamento: 30/09/2018

Anno: Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Assicurazione mista: Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita, e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale: Vedi "prestazione".

Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono limitate.

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contraenti Collegati: Soggetti che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) o in rapporto di parentela (familiari stretti) con il Contraente di una polizza rivalutabile collegata ad una Gestione separata e che siano a loro volta Contraenti di polizze rivalutabili collegate alla medesima Gestione separata. Per familiari stretti del Contraente si intendono i/il figli/o; il coniuge non legalmente separato o il convivente del Contraente, nonché i figli dei medesimi; le persone a carico del Contraente o del coniuge non legalmente separato o del convivente del Contraente.

Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi: Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni: Informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato prima della stipulazione o nel corso del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.

Durata contrattuale: L'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e quella di scadenza dello stesso.

Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Garanzia: Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie rispetto alla garanzia principale.

Gestione speciale o separata: Specifica gestione patrimoniale, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Costi di frazionamento: In caso di rateazione del premio annuo, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Intermediario: Persona fisica o Società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Ipotesi di rendimento: Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti esemplificativi da parte della Società.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (dal 1° gennaio 2013 **IVASS**).

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Liquidazione: Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta.

Liti transfrontaliere: Controversie tra un Contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

Misura di rivalutazione: Misura che, applicata annualmente alla prestazione assicurata e, laddove previsto dal contratto, anche al premio annuo, ne determina la maggiorazione. Viene fissata annualmente sulla base del rendimento finanziario della Gestione separata.

Opzioni: Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Periodo di osservazione: periodo per la determinazione del rendimento da attribuire al contratto.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza rivalutabile: Contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Premio annuo: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura rivalutabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo.

Premio frazionato: Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti costi di frazionamento.

Premio supplementare: Premio dovuto per le eventuali garanzie complementari e accessorie.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Progetto esemplificativo: Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS.

Progetto esemplificativo personalizzato: Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, che la Società s'impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Puro rischio: Rischio attinente alla vita dell'assicurato quale il decesso. Il pagamento delle prestazioni è previsto esclusivamente al verificarsi di tale evento.

Questionario sanitario: Serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza: Documento rilasciato dalla Società che prova l'avvenuto pagamento.

Riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene con le modalità previste dalle condizioni di assicurazione.

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riduzione: Diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, normalmente determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto totale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

Rischio demografico: Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e all'attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso l'assegnazione di una parte del rendimento della Gestione separata, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Laddove previsto dal contratto la maggiorazione si applica anche al premio.

Scheda contrattuale: vedi "polizza".

Sinistro: Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Sovrappremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze che prevedono valutazione del rischio, nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di rendimento minimo garantito: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico), oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata, oppure riconosciuto al verificarsi del/gli eventi previsti dal contratto.

Proposta n. _____ Tariffa _____

Agenzia

Agenzia _____ Cod. Agenzia _____ Cod. Subagenzia _____ Cod. Produttore _____

Contraente persona giuridica

Ragione Sociale _____ Cod. Fiscale _____

Attività _____ Tipo Cliente _____

Indirizzo _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Codice IBAN _____

Contraente persona fisica

Cognome e Nome _____ Sesso _____ Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita _____ Professione _____ Tipo Cliente _____

Indirizzo del domicilio _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio) _____

C.A.P. _____ Località _____ Provincia _____

Codice IBAN _____

Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio ____/____/____

Legale Rappresentante

Cognome e Nome _____ Sesso _____ Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita _____ Professione _____ Tipo Cliente _____

Indirizzo del domicilio _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio) _____

C.A.P. _____ Località _____ Provincia _____

Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio ____/____/____

Assicurando (nel caso in cui sia diverso dal Contraente)

Cognome e Nome _____ Sesso _____ Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita _____ Professione _____ Tipo Cliente _____

Indirizzo del domicilio _____

Segue Proposta n. _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio) _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio ____/____/____

Secondo Assicurando/Ragazzo (se la tariffa lo prevede)

Cognome e Nome _____ Sesso _____ Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale _____

Indirizzo di residenza _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Beneficiario (in caso di vita dell'Assicurando)

il Contraente l'Assicurato

Designazione nominativa del Beneficiario
Cognome e Nome / Ragione Sociale _____ Sesso _____ Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale / P. IVA _____

Indirizzo di residenza _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____ Quota beneficio _____ %

Altra Designazione del Beneficiario (**Avvertenza: in caso di designazione generica del/i Beneficiario/i in luogo di quella nominativa di cui al riquadro che precede, la Società potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i).**)

Beneficiario (in caso di morte dell'Assicurando)

Designazione nominativa del Beneficiario
Cognome e Nome / Ragione Sociale _____ Sesso _____ Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale / P. IVA _____

Indirizzo di residenza _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____ Quota beneficio _____ %

Designazione nominativa del Beneficiario
Cognome e Nome / Ragione Sociale _____ Sesso _____ Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale / P. IVA _____

Indirizzo di residenza _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____ Quota beneficio _____ %

Indirizzo di residenza _____

Segue Proposta n. _____

| | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| CAP | Località | Provincia |
| Indirizzo email | Recapito telefonico | Quota beneficio % |

Altra Designazione del Beneficiario (**Avvertenza: in caso di designazione generica del/i Beneficiario/i in luogo di quella nominativa di cui al riquadro che precede, la Società potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i.**)

Caratteristiche contrattuali prodotto

I successivi importi si intendono espressi in Euro.

Percentuale di potenziamento caso morte/ Garanzie complementari/ Garanzie Accessorie

- | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Potenziamento | <input type="checkbox"/> 50% | <input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> Garanzia complementare infortuni |
| <input type="checkbox"/> Garanzia accessoria "Garanzia di Famiglia" | <input type="checkbox"/> Garanzia complementare infortuni da incidente stradale | | |

Premio 1ª rata da versare

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Garanzia base | Sovrappremi | Garanzia complementare | Garanzia accessoria | Premio netto |
| Interessi di frazionamento | Imposte su complementare | Costi di emissione | Diritti di Quietanza | Premio lordo |

Rate successive – a partire dal

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|--------------|
| Garanzia base | Sovrappremi | Garanzia complementare | Garanzia accessoria | Premio netto |
| Interessi di frazionamento | Imposte su complementare | Costi di emissione | Diritti di Quietanza | Premio lordo |
| Spese trattenute in caso di rimborso del premio | | | Costi di emissione trattenuti in caso di recesso | |

Decorrenza e durata del contratto, periodicità e frazionamento del premio

| | | | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|
| Decorrenza | Durata (anni) | Periodicità | Frazionamento | Durata pagamento premi | Decrescenza |
|------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|

Prestazione/Attivazione addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit)/Attivazione Piano riscatti parziali programmati

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Capitale/Rendita | Rateazione Rendita | Percentuale reversibilità rendita | <input type="checkbox"/> Richiesta di attivazione SDD |
| | | | <input type="checkbox"/> Richiesta di attivazione Piano riscatti parziali Programmati __, __% (indicare percentuale) |

Convenzione / Classe

| | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|---------|-----------|--------|
| Codice Conv. | Cod. pag. | Descrizione | Azienda | Matricola | Classe |
|--------------|-----------|-------------|---------|-----------|--------|

Questionario Professionale

E' esposto ai seguenti pericoli?

(in caso affermativo indicare una sola risposta)

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Accesso ad impalcature/ponteggi/tralicci <= 15m | <input type="checkbox"/> | Lavori con macchinari pericolosi | <input type="checkbox"/> |
| Accesso ad impalcature/ponteggi/tralicci anche > 15m | <input type="checkbox"/> | Svolge mansioni solo ed esclusivamente in ufficio | <input type="checkbox"/> |
| Contatto con materiali esplosivi | <input type="checkbox"/> | | |

Altro _____

Questionario sanitario

Avvertenze relative alla compilazione del questionario

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurando o dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, l'Assicurando o il soggetto di cui al punto precedente deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica, con relative spese a totale suo carico per certificare l'effettivo stato di salute;
- si invita a leggere attentamente l'articolo relativo alle carenze riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

Segue Proposta n. _____

L'Assicurando

0) Ha mai fumato o fatto uso di tabacco negli ultimi 24 mesi?

No Si

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| Quale? | Da quando? | Quantitativo giornaliero |
|--------|------------|--------------------------|
| | | |

Se previsto nella forma tariffaria prescelta, in caso di risposta negativa alla precedente domanda, i sottoscritti Contraente ed Assicurando dichiarano che:

- a) hanno preso visione dell'articolo "Definizione di non fumatore" delle Condizioni di Assicurazione;
- b) l'Assicurando non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta e della presente dichiarazione;
- c) pertanto, sussiste il requisito che consente al Contraente di beneficiare della riduzione di premio riservata agli Assicurandi non fumatori;
- d) qualora l'Assicurando inizi o ricominci a fumare, anche sporadicamente, provvederanno a darne comunicazione scritta alla Società entro 30 giorni mediante raccomandata affinché la Società possa agire come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.**

I sottoscritti Assicurando e Contraente dichiarano inoltre di essere consapevoli che:

- le presenti dichiarazioni sono elementi determinanti ai fini della valutazione del rischio da parte della Società e formano la base del contratto, costituendo parte integrante della polizza;
- **la Società agirà come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, qualora nel corso della durata contrattuale le presenti dichiarazioni risultino inesatte, oppure vengano riscontrate reticenze in relazione alla comunicazione di cui al precedente punto d).**

1) Ha mai praticato esami clinici, dai quali sia emersa una malattia o con risultati fuori dalla norma negli ultimi 5 anni?

No Si

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Analisi delle urine | <input type="checkbox"/> | Markers per le epatiti | <input type="checkbox"/> |
| Colposcopia | <input type="checkbox"/> | Pap-test | <input type="checkbox"/> |
| Ecocardiogramma | <input type="checkbox"/> | Prove di funzionalità respiratoria | <input type="checkbox"/> |
| Ecografia | <input type="checkbox"/> | Radiografia | <input type="checkbox"/> |
| Elettrocardiogramma | <input type="checkbox"/> | Ricerca di sangue nelle feci | <input type="checkbox"/> |
| Esami del sangue | <input type="checkbox"/> | Teleradiogramma | <input type="checkbox"/> |
| Esami oculistici | <input type="checkbox"/> | Test HIV (o similari) | <input type="checkbox"/> |
| Mammografia | <input type="checkbox"/> | | |
| Altro tipo di esame clinico | | | |

2) Ha sofferto o soffre (oppure è stato ricoverato in case di cura, ospedali, ecc.) per una delle seguenti malattie:

No Si

a) Malattie dell'apparato respiratorio

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Adenoidi (operate e guarite) | <input type="checkbox"/> | Pneumotorace | <input type="checkbox"/> |
| Asma bronchiale | <input type="checkbox"/> | Poliposi corde vocali (operata e guarita) | <input type="checkbox"/> |
| Bronchiti (guarite da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> | Poliposi nasale (operata e guarita) | <input type="checkbox"/> |
| Bronchite cronica | <input type="checkbox"/> | Polmoniti e broncopolmoniti (guarite da almeno 6 mesi) | <input type="checkbox"/> |
| Bronchiectasie | <input type="checkbox"/> | Rinite allergica e vasomotoria | <input type="checkbox"/> |
| Enfisema polmonare | <input type="checkbox"/> | Silicosi | <input type="checkbox"/> |
| Fibrosi cistica | <input type="checkbox"/> | Tonsillectomia | <input type="checkbox"/> |
| Fibrosi polmonare | <input type="checkbox"/> | Faringiti | <input type="checkbox"/> |
| Otiti (guarite da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> | Laringiti | <input type="checkbox"/> |
| Pleuriti (guarite da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> | Sinusiti | <input type="checkbox"/> |
| Pneumoconiosi | <input type="checkbox"/> | Tracheiti | <input type="checkbox"/> |
| Altre malattie infettive prime vie aeree | <input type="checkbox"/> | | |
| Malattie dell'apparato respiratorio in corso/Altre malattie dell'apparato respiratorio | | | |

Segue Proposta n. _____

b) Malattie dell'apparato cardiocircolatorio

No Si

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Aritmie (es. morbo di Wolff Parkinson White, ecc.) | <input type="checkbox"/> | Flebite | <input type="checkbox"/> |
| Cardiopatie congenite | <input type="checkbox"/> | Tromboflebite | <input type="checkbox"/> |
| Infarto miocardico | <input type="checkbox"/> | Trombosi | <input type="checkbox"/> |
| Cardiomiopatia ischemica | <input type="checkbox"/> | Embolia polmonare | <input type="checkbox"/> |
| Angina stabile | <input type="checkbox"/> | Altre malattie tromboemboliche venose | <input type="checkbox"/> |
| Angina instabile | <input type="checkbox"/> | Insufficienza cardiaca | <input type="checkbox"/> |
| Altre cardiopatie ischemiche | <input type="checkbox"/> | Ipertensione arteriosa | <input type="checkbox"/> |
| Ictus emorragico | <input type="checkbox"/> | Ipertensione polmonare | <input type="checkbox"/> |
| Ictus ischemico | <input type="checkbox"/> | Miocardipatie (es. dilatativa, ipertrofica, ecc.) | <input type="checkbox"/> |
| Emorragia cerebrale e cerebellare | <input type="checkbox"/> | Pericardite (guarita da almeno 1 anno) | <input type="checkbox"/> |
| Emorragia subaracnoidea | <input type="checkbox"/> | Valvulopatie (es. aortica, mitralica, polmon., tricuspide ecc.) | <input type="checkbox"/> |
| Leucoencefalopatia multifocale | <input type="checkbox"/> | Varici arti inferiori non complicate | <input type="checkbox"/> |
| Altre cerebropatie vascolari | <input type="checkbox"/> | Vasculopatie periferiche (arti inf., sup., renali, ecc.) | <input type="checkbox"/> |

Malattie dell'apparato cardiocircolatorio in corso/Altre malattie dell'apparato cardiocircolatorio

c) Malattie neurologiche e psichiatriche

No Si

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| | | | |
|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Cefalee non complicate | <input type="checkbox"/> | Neuropatia periferica | <input type="checkbox"/> |
| Demenze | <input type="checkbox"/> | Polimiosite | <input type="checkbox"/> |
| Epilessia | <input type="checkbox"/> | Psicosi | <input type="checkbox"/> |
| Meningoencefaliti | <input type="checkbox"/> | Sclerosi multipla | <input type="checkbox"/> |
| Meningiti | <input type="checkbox"/> | Sindrome ansiosa | <input type="checkbox"/> |
| Miastenia | <input type="checkbox"/> | Sindrome di Guillain Barré (guarita da almeno 1 anno) | <input type="checkbox"/> |
| Morbo di Parkinson | <input type="checkbox"/> | Sindromi depressive | <input type="checkbox"/> |

Malattie neurologiche e psichiatriche in corso/Altre malattie neurologiche e psichiatriche

d) Malattie endocrine e metaboliche

No Si

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| | | | |
|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Diabete | <input type="checkbox"/> | Dislipidemie miste | <input type="checkbox"/> |
| Gotta | <input type="checkbox"/> | Altre malattie dislipidemiche | <input type="checkbox"/> |
| Ipercolesterolemia | <input type="checkbox"/> | Interv. chirur. su gonadi, ipofisi, paratiroidi, surrene, tiroide | <input type="checkbox"/> |
| Ipertrigliceridemia | <input type="checkbox"/> | Ipo e iperfunz. di gonadi, ipofisi, paratiroidi, surrene, tiroide | <input type="checkbox"/> |

Malattie endocrine e metaboliche in corso/Altre malattie endocrine e metaboliche

e) Malattie dell'apparato uro-genitale

No Si

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Adenoma prostatico (operato e guarito) | <input type="checkbox"/> | Insufficienza renale cronica | <input type="checkbox"/> |
| Balanite e balanopostite (guarite da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> | Malformazioni uterine | <input type="checkbox"/> |
| Bartolinite (guarita da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> | Metrite (guarita da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> |
| Calcolosi renale complicata | <input type="checkbox"/> | Nefriti interstiziali | <input type="checkbox"/> |
| Calcolosi renale non complicata (operata e guarita) | <input type="checkbox"/> | Nefrectomia pregressa | <input type="checkbox"/> |
| Cisti renali semplici | <input type="checkbox"/> | Epididimite | <input type="checkbox"/> |
| Criptorchidismo (operato e guarito) | <input type="checkbox"/> | Orchite | <input type="checkbox"/> |
| Endometriosi | <input type="checkbox"/> | Ovarite (guarita da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> |
| Endometriti (guarite da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> | Pielonefrite acuta e pielite acuta (guarite) | <input type="checkbox"/> |
| Fibromiomaso mammella (operata e guarita) | <input type="checkbox"/> | Prostatite (guarita da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> |
| Fibromiomaso uterina (operata e guarita) | <input type="checkbox"/> | Rene policistico | <input type="checkbox"/> |
| Fibromiomaso uterina (non operata) | <input type="checkbox"/> | Sindrome nefrosica | <input type="checkbox"/> |
| Fimosi | <input type="checkbox"/> | Varicocele | <input type="checkbox"/> |
| Glomerulonefriti | <input type="checkbox"/> | Vulvite e vaginite (guarite da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> |
| Idrocele | <input type="checkbox"/> | Asportazione cisti ovarica | <input type="checkbox"/> |

Malattie dell'apparato uro-genitale in corso/Altre malattie dell'apparato uro-genitale

Segue Proposta n. _____

f) Malattie dell'apparato digerente

No Si

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Appendicite (operata e guarita) | <input type="checkbox"/> | Gastrite | <input type="checkbox"/> |
| Ascenso anale | <input type="checkbox"/> | Gastroenteriti (guarite) | <input type="checkbox"/> |
| Calcolosi colecistica (operata e guarita senza complicanze) | <input type="checkbox"/> | Morbo di Crohn | <input type="checkbox"/> |
| Cirrosi epatica | <input type="checkbox"/> | Megacolon | <input type="checkbox"/> |
| Colite ulcerosa | <input type="checkbox"/> | Pancreatite acuta (guarita) | <input type="checkbox"/> |
| Colon irritabile | <input type="checkbox"/> | Pancreatiti croniche | <input type="checkbox"/> |
| Diverticolosi del colon | <input type="checkbox"/> | Poliposi del colon (con esame istologico negativo) | <input type="checkbox"/> |
| Emorroidi | <input type="checkbox"/> | Ragade anale | <input type="checkbox"/> |
| Epatite A (guarita) | <input type="checkbox"/> | Sindromi da malassorbimento | <input type="checkbox"/> |
| Epatopatie croniche (epatiti B, C) | <input type="checkbox"/> | Splenectomia origine traumatica | <input type="checkbox"/> |
| Ernia iatale, inguinale, ombelicale | <input type="checkbox"/> | Ulcera gastro-duodenale | <input type="checkbox"/> |
| Esofagite | <input type="checkbox"/> | Volvolo intestinale | <input type="checkbox"/> |
| Fistola anale | <input type="checkbox"/> | | |
| Malattie dell'apparato digerente in corso/Altre malattie dell'apparato digerente | _____ | | |

g) Tumori

No Si

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tumori maligni | <input checked="" type="checkbox"/> | Trattamenti chirurgici | <input type="checkbox"/> |
| Trattamenti chemioterapici | <input checked="" type="checkbox"/> | Trattamenti radianti | <input type="checkbox"/> |
| Altro | _____ | | |

h) Altro

No Si

(in caso di risposta affermativa indicare quale)

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Aborto spontaneo prima gravidanza | <input type="checkbox"/> | Leucemia | <input type="checkbox"/> |
| AIDS | <input type="checkbox"/> | Trombocitosi | <input type="checkbox"/> |
| Artrite | <input type="checkbox"/> | Anemia aplastica | <input type="checkbox"/> |
| Cataratta | <input type="checkbox"/> | Poliglobulia | <input type="checkbox"/> |
| Cheratite (guarita da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> | Altre malattie ematologiche | <input type="checkbox"/> |
| Colera (guarito) | <input type="checkbox"/> | Mononucleosi (guarita) | <input type="checkbox"/> |
| Congiuntivite (guarita da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> | Osteoartrite | <input type="checkbox"/> |
| Patologia discale del rachide (ernia del disco) | <input type="checkbox"/> | Osteomielite (guarita) | <input type="checkbox"/> |
| Malattie esantematiche (guarite) | <input type="checkbox"/> | Osteoporosi | <input type="checkbox"/> |
| Pregresse fratture e traumi (senza postumi invalidanti) | <input type="checkbox"/> | Parto naturale e cesareo | <input type="checkbox"/> |
| Glaucoma | <input type="checkbox"/> | Poliomielite | <input type="checkbox"/> |
| Artrite reumatoide | <input type="checkbox"/> | Retinite (guarita da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> |
| Lupus eritematoso sistemico | <input type="checkbox"/> | Reumatismo articolare acuto | <input type="checkbox"/> |
| Dermatomiosite | <input type="checkbox"/> | Salmonellosi (guarita da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> |
| Scleroderma | <input type="checkbox"/> | Scoliosi, lordosi e cifosi (guarite da almeno 3 mesi) | <input type="checkbox"/> |
| Connettivite mista | <input type="checkbox"/> | Lue (sifilide) | <input type="checkbox"/> |
| Altre malattie autoimmuni | <input type="checkbox"/> | Tifo (guarito) | <input type="checkbox"/> |
| Anemie in genere | <input type="checkbox"/> | Toxoplasmosi | <input type="checkbox"/> |
| Favismo | <input type="checkbox"/> | Tratto talassemico (anemia mediterranea portatore sano) | <input type="checkbox"/> |
| Emofilia | <input type="checkbox"/> | Tubercolosi | <input type="checkbox"/> |
| Linfomi | <input type="checkbox"/> | Vizi delle vista (miopia, presbiopia, astigmatismo) | <input type="checkbox"/> |
| Trombocitopenia | <input type="checkbox"/> | | |
| Altre malattie in corso/Altro | _____ | | |

Segue Proposta n. _____

3) Fa uso di alcolici?

(in caso di risposta affermativa indicare i consumi)

Uso moderato/2 bicchieri di vino ai pasti

Altro (indicare) _____

No Si

4) Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?

(in caso di risposta affermativa indicare)

Quali? _____

Quando l'ultima volta? _____

Da quando? _____

No Si

5) Gode di pensione d'invalidità o ha presentato domanda per ottenerla?

(in caso di risposta affermativa indicare motivazione sanitaria)

No Si

6) Ha subito infortuni o ha sofferto di malattie che hanno causato postumi temporanei o permanenti?

(in caso di risposta affermativa indicare i postumi)

No Si

7) Misure somatiche

Peso _____

Altezza _____

Dichiarazioni dell'assicurando

1. Nell'esercizio della sua professione è esposto a rischi particolari?

(alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, lavori sotterranei, subacquei o su impalature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive, lavori con macchine azionate a motore, guida di autocarri ed autotreni, ecc.)

Quali? _____

Frequenza _____

Precisazioni _____

No Sì

2. Pratica degli sport pericolosi?

(pilotaggio aereo, deltaplano, paracadutismo, alpinismo, nuoto subacqueo, motorismo, vela, pugilato, ecc.)

Quali? _____

Frequenza _____

Gare _____

Precisazioni _____

No Sì

3. Può fornire altre notizie rilevanti ai fini assicurativi?

(prossimi viaggi in luoghi pericolosi per condizioni climatiche o politico-militari?)

Quali? _____

Frequenza _____

Precisazioni _____

No Sì

Revocabilità della Proposta e recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di revocare la presente Proposta finché il contratto non sia concluso; ha inoltre diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Il diritto di revoca o di recesso, previsto e regolato nel Fascicolo Informativo, deve essere esercitato per iscritto mediante lettera raccomandata da inviare a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna. La Società rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio complessivo eventualmente versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, dei costi di emissione trattenuti in caso di recesso e delle eventuali imposte.

Segue Proposta n. _____

Consenso al trattamento dei dati personali, appartenenti a categorie particolari, per finalità assicurative

Il/la sottoscritto/i dichiara/no di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

Firma del Contraente
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma Secondo Assicurando
(ovvero il Legale rappresentante)

Dichiarazioni conclusive

Io sottoscritto:

- **DICHIARO** ad ogni effetto di legge che le indicazioni fornite nella presente Proposta, nonché nel Questionario per la raccolta di informazioni del Cliente e nel questionario sanitario, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, esatte e complete e che non ho taciuto, omessa od alterata alcuna circostanza in relazione alle domande riportate all'interno, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se scritte da altri.
- **MI IMPEGNO** ad accettare e ritirare la polizza ed a corrispondere l'intero premio di primo anno (art. 1924 C.C.).
- **PROSCIOLGO** dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsento che tali informazioni siano dall'esecutore stesso o da chi per lui comunicate ad altre persone ed Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

Il Contraente dichiara:

- di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto;
- di avere effettuato la designazione generica del/i Beneficiario/i in luogo di quella nominativa nella consapevolezza che ciò può comportare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i (**);
- **di aver ricevuto** dall'Intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Proposta i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'intermediario e sui dati essenziali del medesimo e della sua attività, nonché le informazioni in materia di conflitti di interesse, previsti dall'art. 56 del Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018;
- **di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione della presente Proposta:**
 - la Raccomandazione personalizzata n. _____ del ____/____/____ (*) e il Documento contenente le Informazioni Chiave (*) Mod. _____ - Ed. ____/____;
 - il Fascicolo Informativo Mod. _____ - Ed. ____/____ contenente Scheda Sintetica (*), Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione (comprensive del Regolamento della Gestione separata (*)), Glossario e facsimile del modulo di Proposta;
 - il Documento Informativo relativo all'operazione di trasformazione(**);

Firma del Contraente
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma Secondo Assicurando
(ovvero il Legale rappresentante)

(*) solo per contratti con prestazioni rivalutabili;
(**) solo in caso di designazione generica;

(**) solo in caso di operazione di trasformazione;

Modalità di pagamento del premio dell'emittenda polizza vita

Il versamento del premio deve essere effettuato solo al momento della stipulazione del contratto, pertanto nessun soggetto è autorizzato a incassare il premio con la sottoscrizione della presente Proposta. Ogni versamento di premio dovrà essere effettuato, a scelta del Contraente, tramite: assegno, circolare o bancario o postale, munito della clausola di non trasferibilità, bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale oppure altri mezzi di pagamento bancario o postale, oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico.

Tali mezzi di pagamento dovranno essere intestati o girati alla Società ovvero all'intermediario in tale qualità.

Dichiaro che i dati relativi alla presente Proposta sono stati da me raccolti, di aver verificato l'identità del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, e che la/e firma/e in calce alla presente proposta è/sono stata/e apposta/e in mia presenza.

Firma dell'Intermediario autorizzato

(Luogo)

(data)

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁶⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv).

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 7). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
- Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Modello U30019C – Ed. 30/09/2018